// Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Mercoledì, 19 maggio** — **Numero 118.**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Domani 20 maggio 1909, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la "Gazzetta Ufficiale".

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

REALE ORDINE CIVILE DI SAVOIA

S. M. il Re, in seguito a deliberazione presa dal Consiglio del R. Ordine civile di Savoja nell'adunanza del 9 maggio 1909, ha firmato, nell'udienza del 16 successivo, i decreti con i quali

è stato confermato a vice presidente del R. Ordine civile di Savoja l'on. prof. Stanislao Cannizzaro, senatore del Regno;

sono stati nominati cavalieri di detto Ordine:

Del Lungo Isidoro, senatore del Regno.

Farina Salvatore, letterato.

Gabba Carlo Francesco, senatore del Regno.

Luciani Luigi, id.

Mosso Angelo, id.

Rajna Pio, professore nel R. Istituto di studi superiori di Firenze.

Schupfer Francesco, senatore del Regno.

Venturi Adolfo, professore di storia dell'arte medioevale e moderna nella R. Università di Roma.

LEGGI E DECRETI

Il numero **229** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 21 della legge 9 luglio 1908, n. 418, che statuisce di provvedere al coordinamento delle disposizioni della legge medesima con quelle non abrogate, o modificate degli statuti della Cassa pensioni, del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato, approvati con i RR. decreti 23 maggio 1907, nn. 290 e 289, ed alla loro pubblicazione in un unico testo;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni per

le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — CARCANO — COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

TESTO UNICO

delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato.

TITOLO I.

Servizio delle pensioni e dei sussidi.

Art 1.

(Art. 1, comma primo, legge 9 luglio 1908, n. 418).

La Cassa pensioni, il Consorzio di mutuo soccorso e l'Istituto di previdenza, di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132, cessano di esistere con il 31 dicembre 1908, ed il servizio di loro competenza delle pensioni e dei sussidi già liquidati, nonchè delle pensioni e dei sussidi da liquidare in avvenire, viene assunto dal 1° gennaio 1909, da una apposita gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

(Art. 2 legge 9 luglio 1908, n. 418).

Alla gestione delle entrate e delle spese relative al servizio delle pensioni e dei sussidi corrispondono appositi capitoli nel bilancio ferroviario.

I residui attivi sono versati alla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 3.

(Art. 3, comma primo, legge 9 luglio 1908, n. 418).

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio delle pensioni e dei sussidi dispone delle seguenti entrate:

a) delle ritenute ordinarie sugli stipendi, paghe ragguagliate ad anno, assegni e competenze accessorie degli agenti;

b) delle ritenute straordinarie in occasione di assunzione in servizio in prova o stabile, o di aumento di stipendio e paga degli agenti;

c) dei contributi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

d) del 2 per cento dei prodotti lordi del traffico delle ferrovie dello Stato;

e) degli introiti per gli aumenti di tasse previste dall'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sui trasporti, che saranno effettuati dopo il 31 dicembre 1908, sulla ferrovia Brescia-Iseo;

f) dell'importo delle multe inflitte in via disciplinare al personale;

g) degli interessi delle somme costituenti al 31 dicembre 1908 i patrimoni della Cassa pensioni, del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato;

h) degli interessi delle somme raccolte presso la Cassa dei depositi e prestiti, a norma dell'art. 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101, per i proventi di cui è cenno nell'art. 21 della legge stessa e per gli aumenti di tasse stabiliti dal successivo art. 22 limitatamente ai trasporti effettuati a tutto il 31 dicembre 1908;

i) degli interessi della somma che, a norma dell'art. 35 del capitolato d'esercizio della ex-rete Adriatica, annesso al contratto approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, risulterà dovuta dalla Società per le strade ferrate Meridionali per colmare l'insufficienza dei versamenti fatti anteriormente al 1° luglio 1885 nelle Casse pensioni e di soccorso per la rete di sua proprietà;

l) degli interessi delle somme che, in applicazione dell'art. 35 dei capitolati d'esercizio delle ex-reti Adriatica e Mediterranea e dell'art. 31 del capitolato di esercizio della ex-rete Sicula, annessi ai contratti approvati con la suindicata legge 27 aprile 1885, risultassero dovute dalle Società già esercenti le dette reti per i disavanzi verificatisi dopo il 30 giugno 1885 nelle Casse pensioni e di soccorso per le ex-reti medesime;

m) degli interessi delle somme accumulate coi residui attivi di cui nel precedente art. 2.

Art. 4.

(Art. 2, comma secondo, e 3, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 38, comma primo, nn. 2 e 39, comma secondo, statuto della Cassa pensioni, art. 40, comma primo, nn. 2 e 41, comma secondo, statuto del Consorzio di mutuo soccorso, e art. 47, comma secondo, n. 1, statuto dell'Istituto di previdenza, approvati con RR. decreti 23 maggio 1907, nn. 290 e 289).

I valori di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), dell'articolo precedente, formano un fondo di dotazione pel servizio delle pensioni e dei sussidi per il personale delle ferrovie dello Stato, e sono investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, od in altri modi stabiliti da apposite leggi.

I valori suindicati sono custoditi e gestiti gratuitamente dalla Cassa dei depositi e prestiti e gli effetti pubblici che li costituiscono sono esenti dalla tassa di custodia stabilita dall'art. 12 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, modificato dall'art. 6 della legge 8 luglio 1897, n. 252.

La disposizione della prima parte del presente articolo relativa allo investimento dei valori non si applica ai fondi già impiegati, salvo il caso di trasformazione di impiego.

La Cassa dei depositi e prestiti provvede, secondo le indicazioni date dal Ministero del tesoro, all'impiego dei fondi disponibili ed alla trasformazione di impiego dei valori già investiti

TITOLO II.

Ritenute agli agenti e contributi della Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

(Art. 4, comma primo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 4, comma primo, n. 1, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

Gli agenti in prova e stabili sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 5.50 per cento sullo stipendio lordo o sulla paga ragguagliata ad anno da prelevarsi per tutta la durata del servizio stabile ed in prova. Questa ritenuta si effettua altresì:

a) sugli assegni, purchè l'Amministrazione ferroviaria li abbia dichiarati parte integrante dello stipendio o della paga;

b) sulle competenze accessorie che sono corrisposte al personale viaggiante in relazione alle sue speciali attribuzioni; le quali competenze, agli effetti dell'applicazione della ritenuta, sono commisurate in una somma eguale al terzo dello stipendio o della paga ragguagliata ad anno per i capi conduttori principali, controllori viaggianti, capi conduttori, macchinisti di treni elettrici, guidatori dirigenti di treni elettrici, conduttori, capi frenatori, guardafreni e frenatori ed in una somma eguale alla metà dello stipendio e della paga ragguagliata ad anno per i macchinisti e fuochisti;

c) sull'ammontare del compenso in denaro per alloggio gratuito cui l'agente abbia diritto in ordine alle disposizioni regolamentari. L'alloggio in natura è valutato alla stessa stregua del re-

lativo eventuale compenso in denaro stabilito dalle disposizioni suddette.

Art. 6

(Art. 4, comma primo, secondo e terzo, legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 6, comma secondo e terzo, e art. 4, comma primo, n. 2, e secondo rispettivamente, degli statuti dell'Istituto di previdenza e della Cassa pensioni approvati con RR. decreti 23 maggio 1907, nn. 289 e 290).

Gli agenti in prova e stabili sono sottoposti alle seguenti ritenute straordinarie:

1° del decimo dello stipendio annuo o della paga ragguagliata ad anno, di cui sono provvisti all'atto della nomina in prova o stabile.

Per gli agenti che all'atto della nomina hanno compiuto l'età di 30 anni, il detto decimo viene aumentato di tanti centesimi dello stipendio o della paga, quanti sono gli anni compiuti al di là del trentesimo.

La suddetta ritenuta straordinaria può essere pagata in una sola volta all'atto della nomina, ovvero in ventiquattro rate mensili eguali consecutive, senza interessi.

Per gli agenti pagati a quindicina la ritenuta, se non è pagata in una sola volta, può essere corrisposta in 48 rate quindicinali eguali consecutive, senza interessi;

2° del dodicesimo di ogni aumento della retribuzione annua, compresi gli assegni di cui alla lettera *a* dell'art. 5, da ritenersi nel primo mese dal quale incomincia l'aumento.

In questo mese però la ritenuta del 5.50 per cento è commisurata sulla precedente retribuzione.

Art. 7.

(Art. 4, comma primo, legge 9 luglio 1908, n. 418 e art. 6 statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907 n. 290).

Nel caso di riduzione di stipendio o paga per sospensione, congedo, malattia, aspettativa e disponibilità, si continuano le ritenute sull'intero stipendio o sull'intera paga come se la riduzione non esistesse.

Quando poi per uno dei suddetti motivi durante l'interruzione del servizio, cessasse completamente lo stipendio o la paga, l'agente deve rilasciare, sullo stipendio o paga e sugli assegni che gli sono corrisposti dopo l'interruzione, l'ammontare delle ritenute relative alla interruzione stessa, in una sol volta, oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, qualora non abbia preferito di versare mensilmente una somma corrispondente alle ritenute regolamentari.

Qualora l'agente, durante l'interruzione del servizio, ne venga esonerato definitivamente, può versare in una sol volta l'ammontare suddetto ed, in caso di morte, uguale diritto è riservato alla famiglia.

Quando l'interruzione con la completa cessazione dello stipendio o della paga oltrepassi i due anni, l'agente non può versare le ritenute per il periodo eccedente i due anni.

È considerato come interruzione di servizio il tempo passato sotto le armi, e l'agente ha facoltà di versare dopo la riammissione le ritenute relative all'intera durata dell'interruzione, nella misura prevista dalle presenti disposizioni.

Art. 8.

(Art. 4, comma primo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 7 statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

Nel caso di riduzione dello stipendio o della paga per una causa diversa da quelle indicate nel precedente articolo 7, l'agente non è sottoposto alla ritenuta del dodicesimo sugli aumenti che possa ottenere in seguito, fino a concorrenza della riduzione stessa.

Art. 9.

(Art. 3, comma primo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 3, comma primo, ed ultimo statuto dell'Istituto di previdenza approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 289).

Il versamento delle ritenute per il trattamento di quiescenza è obbligatorio per tutti gli agenti stabili ed in prova, salvo per quelli assunti in servizio in età superiore ai 45 anni, per i quali è facoltativo.

Art. 10.

(Art. 4, comma quattro, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 8, comma terzo, 6, comma secondo, 8, comma secondo, rispettivamente degli statuti della Cassa pensioni, del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza approvati con RR. decreti 23 maggio 1907, nn. 290 e 289).

Il contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è:

per l'anno 1909 dell' 8 per cento:

per l'anno 1910 dell' 8.50 per cento;

dal 1° gennaio 1911 in poi del 9 per cento degli stipendi, paghe, assegni e competenze accessorie sottoposti alla ritenuta ordinaria, di cui all'art. 5, oltre ad una somma eguale all'ammontare delle ritenute straordinarie, di cui all'art. 6.

Nei casi di riduzione o cessazione dello stipendio o della paga previsti dall'art. 7, in quanto si effettuino i versamenti da parte dell'agente, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato versa il corrispondente contributo nella misura di cui sopra.

TITOLO III.

Del diritto a pensione.

Art. 11.

(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e relativo allegato *A*, e art. 9, comma primo e secondo e 10, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, numero 290).

Gli agenti che siano stati, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, esonerati definitivamente dal servizio, sia a loro istanza, sia d'ufficio, hanno diritto di conseguire la pensione nei casi seguenti:

a) quando abbiano compiuti 60 anni di età e 30 di servizio utile per la pensione, se si tratti di agenti addetti a servizi sedentari;

b) quando abbiano compiuti 55 anni di età e 25 di servizio utile per la pensione se si tratti di scrivane e di agenti addetti ad un servizio attivo e specificati nell'annessa tabella *A*;

c) quando siano divenuti inabili a continuare od a riprendere servizio per ragioni d'infermità, a condizione però che abbiano compiuti 10 anni di servizio utile per la pensione.

Tale condizione non è richiesta quando la permanente inabilità dell'agente sia conseguenza di ferite o di altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero di febbri miasmatiche contratte, per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge.

Gli agenti che siano stati addetti tanto a servizi sedentari quanto a servizi attivi, possono conseguire la pensione dopo raggiunti i limiti di età e di servizio utile per la pensione stabiliti alla lettera *b* del presente articolo, semprechè la durata del servizio attivo sia stata complessivamente di almeno 15 anni.

La tabella *A*, di cui alla stessa lettera *b*, non potrà essere modificata che per decreto del ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Amministrazione ferroviaria e sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 12.

(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418 e art. 11, comma

primo, secondo e terzo, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

Hanno diritto di conseguire la pensione gli agenti che, dopo aver compiuto 10 anni di servizio utile per la pensione o prima di aver raggiunti i limiti di cui alle lettere *a* e *b* ed al penultimo capoverso dell'art. 11, siano stati, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, esonerati definitivamente dal servizio per misura amministrativa in base ai regolamenti sul personale.

Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di conservare agli agenti così esonerati dal servizio il diritto alla continuazione dei versamenti. In questo caso la liquidazione della pensione viene protratta fino a che essi abbiano raggiunto i limiti di età e di servizio utile per la pensione stabiliti dall'art. 11, ed il versamento delle ritenute o del contributo fino al raggiungimento di tali limiti deve continuarsi in base all'ultimo stipendio od all'ultima paga.

Verificandosi la morte dell'agente prima che gli sia stata liquidata la pensione, alla famiglia di lui viene accordato il trattamento che le spetterebbe, considerando la morte stessa come avvenuta in attività di servizio.

Art. 13.

(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 12, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

Il servizio utile al conseguimento della pensione si calcola:

a) per gli agenti in servizio al 31 dicembre 1908, dal giorno della loro inscrizione alla Cassa pensioni, od al Consorzio di mutuo soccorso, ovvero all'Istituto di previdenza cui fino alla data suddetta hanno compartecipato;

b) per gli agenti assunti in servizio stabile ed in prova dopo il 31 dicembre 1908, dal giorno della loro nomina a stabile od in prova.

In entrambi i casi si terrà conto dei periodi di tempo eventualmente riscattati, e si escluderanno gli eventuali periodi per i quali non furono versate le ritenute.

Pel computo della durata del suddetto servizio, le frazioni di mese, se eccedenti i quindici giorni, si calcolano come un mese intero, altrimenti si trascurano.

Art. 14.

(Art. 7, comma secondo e terzo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 13, comma primo e terzo, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

Gli accertamenti sanitari per l'esonero del servizio a causa di inabilità sono eseguiti da un ispettore sanitario in concorso di altro medico dell'Amministrazione ferroviaria e debbono risultare da apposito certificato firmato da entrambi.

Il Consiglio d'amministrazione può, sulla domanda dell'agente corredata di certificato medico, far nuovamente accertare l'inabilità a mezzo di un collegio di tre medici, fra cui il capo del servizio sanitario od un suo delegato, ed in questo caso l'agente ha facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia. Il Consiglio d'amministrazione non può respingere la domanda per la visita di revisione che con deliberazione motivata presa a maggioranza di almeno due terzi di votanti.

Nel caso di inabilità per ferite o lesioni riportate, come nell'articolo 11, oltre il certificato medico, di cui nella prima parte del presente articolo, occorre che il ferimento o la lesione risulti da una inchiesta o da un rapporto particolareggiato del capo servizio o del capo della divisione compartimentale competenti o da altri documenti.

Art. 15.

(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e relativo allegato *A*, art. 14, statuto della Cassa pensioni approvato con Regio decreto 23 maggio 1907, n. 290).

La pensione che apparteneva o che sarebbe appartenuta all'agente al dì della sua morte, se a quel giorno fosse stato esonerato definitivamente dal servizio, è riversibile in parte alla sua vedova contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lei o di entrambi i coniugi, quando si verifichino le due condizioni seguenti:

a) che il matrimonio con l'agente sia di due anni almeno anteriore al giorno in cui questi abbia cessato di versare le ritenute, per conseguimento di pensione o per morte, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

b) che il matrimonio sia stato contratto prima che l'agente abbia compiuta l'età di 50 anni.

La pensione di cui sopra è riversibile in parte anche ai figli minorenni dell'agente, legittimi o legittimati, esclusi gli adottivi, quando il matrimonio dal quale essi sono nati o la legittimazione soddisfi alle due condizioni di tempo e di età previste rispettivamente nelle lettere *a*) e *b*).

Per le figlie minorenni occorre inoltre che siano nubili.

Nel caso in cui la morte dell'agente sia avvenuta in conseguenza di febbri miasmatiche contratte per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge, per la pensione alla vedova ed ai figli si richiede soltanto la condizione di cui alla lettera *b*).

Qualora infine la morte dell'agente sia conseguenza di ferite o lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, per la pensione eccezionale alla vedova ed ai figli si richiede, oltre la condizione di cui alla lettera *b*), che il matrimonio sia stato contratto prima dell'infortunio.

Per le scrivane la riversibilità della pensione, sotto le condizioni e con le norme previste dal presente articolo, è limitata ai sol orfani minorenni.

Art. 16.

(Art. 1°, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 35 statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

Il diritto dell'agente al conseguimento della pensione si perde:

1° per dimissione dal servizio;

2° per destituzione.

La decadenza del diritto a pensione nell'agente dimissionario, induce la perdita di ogni diritto, per la famiglia.

Alla moglie ed ai figli minorenni dell'agente che lasci il servizio in seguito a destituzione sarà fatto trattamento analogo a quello stabilito nelle presenti disposizioni per le vedove ed i figli minorenni degli agenti.

L'agente riammesso in servizio per riconosciuto errore del provvedimento disciplinare che l'ha colpito, ha diritto che gli sia computato il precedente servizio, con le relative ritenute, compreso il periodo di interruzione, pel quale l'Amministrazione ferroviaria dovrà, a beneficio dell'agente, fare il versamento dei contributi ed anche quello delle ritenute, ove l'Amministrazione ferroviaria non abbia concesso all'agente lo stipendio o la paga pel predetto periodo d'interruzione.

L'agente deve restituire le quote di pensione od il sussidio corrisposti alla moglie ed ai figli minorenni e la restituzione deve essere fatta in una sola volta se l'Amministrazione gli abbia concesso lo stipendio o la paga pel periodo di interruzione, altrimenti in un numero di rate mensili da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione.

La vedova dell'agente o del pensionato perde il diritto alla pensione ottenuta per riversibilità quando passi ad altre nozze.

Il diritto dei figli alla pensione si estingue quando raggiungano l'età maggiore e per le femmine anche prima, quando contraggano matrimonio.

TITOLO IV.

Misura delle pensioni e dei sussidi.

Art. 17.

(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 15, comma primo e secondo, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

Le pensioni sono commissurate in base all'ammontare complessivo del 3 per cento sugli stipendi o sulle paghe ragguagliate ad anno e sugli assegni accessorî che furono sottoposti alla ritenuta di cui all'art. 5 e dei dodicesimi sugli aumenti di stipendio o paghe ragguagliate ad anno ed assegni di cui all'art. 6, n. 2.

La pensione annua dell'agente è uguale ai nove decimi del suddetto ammontare, elevando all'unità le eventuali frazioni di lira, e non può mai essere inferiore alle L. 300, nè eccedere le L. 8000, o quel maggiore importo che fosse stabilito per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 16, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

Nel caso d'inabilità, in conseguenza di ferite o di altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, o di febbri malariche contratte per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge, l'agente che non abbia ancora raggiunto 25 anni di servizio utile per la pensione, calcolato a norma del precedente art. 13, ha diritto ad una pensione eccezionale liquidata in base ad anni 25 di servizio, supponendo che per il periodo che manca a compierli continui l'ultimo stipendio o l'ultima paga ed un importo annuale di assegni accessori, soggetti a ritenuta secondo l'art. 5, pari alla media di quelli riscossi negli ultimi 5 anni, o nel periodo effettivo di servizio, se questo non raggiungesse il quinquennio.

Non si fa luogo al trattamento eccezionale, previsto nel paragrafo antecedente, quando per le ferite o le lesioni ivi contemplate l'agente o la famiglia abbiano già conseguito o conseguano i risarcimenti di diritto in base alle disposizioni del Codice civile. Nel caso però che il capitale corrispondente al trattamento normale sommato con l'importo dei risarcimenti già conseguiti dall'agente o dalla famiglia, risulti inferiore al capitale corrispondente al trattamento eccezionale, si assegnerà un'aggiunta di pensione calcolata in base alla differenza tra i due capitali.

Le ernie si considerano come ferite solo quando si siano strozzate per effetto di un trauma, in causa di servizio, ed abbiano richiesto atti operativi.

Art. 19.

(Art. 5, comma primo e secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418).

Quando l'agente esonerato dal servizio per causa di infortunio sul lavoro prima del compimento di 25 anni di servizio utile per la pensione, abbia diritto a conseguire una indennità per inabilità permanente assoluta o parziale a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, il supplemento eccezionale della pensione, ossia la differenza fra la pensione eccezionale liquidabile a norma della prima parte del precedente articolo e quella corrispondente alle ritenute versate, è assegnato sotanto per la parte eventualmente eccedente la rendita vitalizia costituita con la detta indennità.

Analoga riduzione sul supplemento eccezionale di pensione è praticata anche per le somme che l'agente ottenga dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a risarcimento di danni per lesioni personali, in base alle disposizioni del Codice civile.

Art. 20.

(Art. 1, comma secondo, 5, comma primo e secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 17 comma primo, secondo, terzo, quarto, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

La pensione alle vedove ed ai figli degli agenti e dei pensionati, che vi hanno diritto a norma dell'art. 15, è stabilita, come appresso, in una percentuale di quella del marito o del padre (elevando ad unità le frazioni di lira):

1° vedova sola, il 50 per cento;

2° figli soli, se in numero di due o più, il 50 per cento diviso per capi con riversibilità delle quote di coloro che premorissero, o che cessassero per altro motivo dal diritto a pensione, a favore dei figli minorenni superstiti.

Se il defunto lascia un solo figlio minorenne, o se uno solo rimane al godimento della pensione, questa sarà liquidata o rispettivamente ridotta nella misura d'un quarto di quella attribuita o che sarebbe appartenuta al suo genitore;

3° vedova con figli nati o legittimati dal suo matrimonio con l'agente, il 50 per cento alla vedova ed il 15 per cento ai figli minorenni cumulativamente;

4° vedova con figli di precedenti matrimoni dell'agente con o senza figli dell'ultimo matrimonio, il 65 per cento diviso per capi, contando per due la vedova, alla quale però non può mai essere assegnata una quota minore del 25 per cento della pensione dell'agente.

Le quote dei figli ai quali cessa la pensione sono riversibili agli altri aventi diritto nella proporzione di cui ai precedenti numeri 1 e 4.

Nei casi di cui ai nn. 3 e 4, venendo a cessare la pensione della vedova, si procederà per il tempo successivo ad una nuova liquidazione a favore dei figli minorenni, conforme al n. 2.

Quando la vedova ed i figli abbiano diritto a conseguire per la morte del marito o del padre una indennità a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per ciascuno degli aventi diritto alla detta indennità, la percentuale del supplemento eccezionale di pensione di cui all'art. 19 è assegnata soltanto per la parte eventualmente eccedente la rendita vitalizia vedovile o temporanea durante la minore età, costituite con la detta indennità.

Analoga riduzione sulla suddetta percentuale di supplemento eccezionale di pensione è effettuata anche per le somme che la vedova ed i figli ottengano dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a risarcimento di danni per lesioni personali, in base alle disposizioni del Codice civile.

Art. 21.

(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 18 statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

All'agente divenuto inabile a continuare il servizio o costretto ad abbandonarlo per soppressione del suo ufficio prima che egli abbia diritto a conseguire la pensione, viene concesso un sussidio per una volta tanto, corrispondente all'ammontare complessivo del 3 per cento degli stipendi o delle paghe ragguagliate ad anno e degli assegni accessorî, che furono sottoposti a ritenuta.

Alla vedova ed ai figli minorenni legittimi o legittimati dell'agente morto in attività di servizio, che non abbiano diritto alla pensione, è corrisposta, una volta tanto, nella misura e con le norme di cui all'art. 20, una percentuale del sussidio che sarebbe spettato all'agente, giusta il precedente paragrafo.

Uguale trattamento è fatto alla vedova ed ai figli minorenni legittimi o legittimati di un pensionato, quando non si verifichino le condizioni di cui alle lettere *a* e *b* dell'art. 15 e semprechè il matrimonio sia avvenuto prima dell'esonero dal servizio.

La concessione del sussidio alla vedova è subordinata alla condizione di cui alla prima parte dell'art. 15.

TITOLO V.

Procedimento per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni e dei sussidi.

Art. 22.

(Art. 7, comma primo ed ultimo, legge 9 luglio 1908, n. 418).

Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato liquida le pensioni ed i sussidi.

Contro le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il diritto alle pensioni ed ai sussidi e la determinazione del loro ammontare è ammesso entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione da farsi in conformità dell'art. 127 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per l'esecuzione delle leggi sulle pensioni civili e militari, il ricorso da parte degli interessati alla Corte dei conti, che giudica definitivamente.

Art. 23.

(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 32, statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

La pensione decorre:

1° per l'agente, dal giorno in cui ha effetto il suo esonero definitivo dal servizio o la sua dispensa per misura amministrativa;

2° per l'agente, di che nel primo capoverso dell'art. 12, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui egli abbia raggiunto i limiti stabiliti dall'art. 11, lettera *a*;

3° per la vedova e per i figli dell'agente, dal giorno in cui cessa lo stipendio o la paga.

Le riversibilità hanno effetto dal giorno in cui cessa o si sospende la pensione riversibile.

Art. 24.

(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 33, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

Le pensioni si pagano a rate bimestrali, posticipate, sulla produzione del certificato di vita, nel quale deve essere anche dichiarato, se si tratti di una vedova, che essa si trova sempre nello stato di vedovanza, e, se si tratti di figlie, aventi l'età di anni 12 o più, che esse sono tuttora nubili.

Per il pagamento alla scrivana vedova della pensione conseguita per diritto inerente alla sua qualifica, non è necessaria la produzione del certificato di vedovanza.

Quando i figli minorenni vengano impiegati presso l'Amministrazione non si corrisponde loro assegno durante il tempo in cui prestano servizio.

Art. 25.

Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 34, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

Le pensioni liquidate in base alle presenti disposizioni non possono essere convertite in capitali.

TITOLO VI.

Disposizioni speciali per taluni gruppi di agenti.

Art. 26.

(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 49, statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

Agli agenti, i quali, provenendo dalle antiche strade ferrate dello Stato abbiano diritto alla liquidazione della pensione, secondo la legge del 14 aprile 1864, n. 1731, ora testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, in ordine agli articoli 30 e 31 del capitolato 30 giugno 1864, annesso alla legge 14 maggio 1865, n. 2279, è accordato, per quella parte di pensione che deve stare a carico della gestione per il servizio delle pensioni, quel supplemento di assegno vitalizio che fosse necessario per raggiungere la misura della pensione fissata nel precedente art. 17.

Alle vedove ed ai figli di detti agenti semprechè si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 15 delle presenti disposizioni è accordata la riversibilità, prevista nell'art. 20, sulla base della pensione liquidata o che sarebbe stata liquidata agli agenti medesimi a carico della detta gestione.

Art. 27.

(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 15, comma terzo, quarto, quinto e sesto, statuto della Cassa pensioni e articolo 48 statuto del Consorzio di mutuo soccorso, approvati con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

Agli agenti provenienti dalle già ferrovie romane e centrale toscana e rispettivamente alle vedove e figli minorenni, all'atto della liquidazione della pensione, per tutto il tempo durante il quale gli agenti stessi furono sottoposti ai regolamenti delle Casse pensioni di dette ferrovie, sarà calcolato il rilascio come fatto in ragione del 3 per cento sugli stipendi effettivamente goduti, sino al limite regolamentare di L. 7000, anche per quel periodo di compartecipazione, pel quale, secondo i vecchi regolamenti, il versamento fosse stato abbuonato o stabilito in una proporzione diversa.

Agli agenti provenienti dalle cessate ferrovie romane, in attività di servizio e già inscritti alla Cassa pensioni od al Consorzio di mutuo soccorso e che espressamente o tacitamente non accettarono, agli effetti della pensione o del sussidio continuativo, gli statuti del 1890, oltre la pensione come sopra liquidata, sarà corrisposta una quota parte della eventuale differenza fra la pensione stessa e la pensione od il sussidio continuativo che al netto della ritenuta regolamentare essi avrebbero conseguito se al giorno della liquidazione fossero ancora in vigore i regolamenti delle Casse pensioni e di soccorso delle ferrovie romane.

La quota suddetta sarà di un terzo della differenza fino a che questa non superi le L. 300 annue, e di un quarto sulla eventuale eccedenza.

La disposizione dei precedenti due capoversi si applica nei riguardi degli agenti inscritti alla Cassa pensioni soltanto a quelli che entro il 31 dicembre 1907, versarono ai termini del citato regolamento della Cassa pensioni delle ferrovie romane, il secondo dodicesimo sugli aumenti di stipendio ottenuti dal 1° gennaio 1890 fino alla data di attuazione dello statuto approvato con R. decreto 2 agosto 1902, n. 404.

Art. 28.

(Art. 15, legge 9 luglio 1908, n. 418).

Per gli agenti provenienti dai ruoli organici dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del R. Ispettorato generale delle strade ferrate rimangono ferme le disposizioni dell'art. 7 della legge 12 luglio 1906, n. 332.

A favore degli agenti provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del R. Ispettorato generale i quali esercitarono la facoltà di cui nel 4° capoverso dell'art. 7 della citata legge, l'indennità a carico del tesoro, di cui nel 6° capoverso dell'articolo medesimo, è considerata come versata agli effetti del riscatto di anni di servizio presso il R. Ispettorato generale, con le norme dell'art. 37 delle presenti disposizioni.

A favore degli agenti medesimi, i quali alla data della loro inscrizione al nuovo Istituto di previdenza avevano compiuto l'età di 30 anni, la ritenuta straordinaria per tassa di entratura è ridotta al solo decimo dello stipendio di cui erano provvisti alla data medesima. La maggior somma eventualmente versata per tassa di entratura sarà computata pel riscatto suddetto.

Agli agenti provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del R. ispettorato generale, i quali non esercitarono la fa-

coltà di cui sopra, può essere esteso il trattamento di pensione previsto dalle presenti disposizioni, sempre quando entro il 30 giugno 1909 ne facciano domanda. In questo caso la indennità a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui nel 6° capoverso del predetto art. 7 di legge, sarà computata per il periodo fino al 31 dicembre 1908.

Anche a favore di quelli fra gli agenti medesimi che avanzeranno la detta domanda, è limitata, nel caso di cui sopra, al solo decimo dello stipendio di cui sono provvisti al 1° gennaio 1909, la ritenuta straordinaria per tassa di entratura, ed è considerata, come versata agli stessi effetti indicati nel 2° comma del presente articolo, l'indennità a carico del tesoro e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di cui nel 6° capoverso del predetto art. 7 di legge.

L'effettivo pagamento nei casi suddetti tanto dell'indennità a carico del tesoro, quanto dell'indennità a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è fatta in dieci rate annue eguali a cominciare dal 1° luglio 1909.

Art. 29.

(Art. 17 legge 9 luglio 1908, n. 418).

Per gli agenti già in servizio presso la Società veneta e passati alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in conformità della legge 28 giugno 1906, n. 261, i quali alla data della loro iscrizione al nuovo Istituto di previdenza, a norma dell'art. 4 della legge stessa avevano compiuto l'età di 30 anni, la ritenuta straordinaria versata per tassa di entratura è ridotta al solo decimo dello stipendio o della paga annua di cui erano provvisti alla data medesima.

Il riscatto già eseguito colle somme versate dalla Società veneta del tempo impiegato dai detti agenti in servizio delle ferrovie esercitate dalla Società medesima, sarà nuovamente calcolato con l'applicazione delle norme stabilite dall'art. 37 computando agli effetti di tale riscatto, anche l'eventuale somma da rimborsare a ciascun agente in dipendenza della riduzione della tassa di entratura a norma della prima parte del presente articolo.

Art. 30.

(Art. 16, legge 9 luglio 1908, n. 418).

Gli agenti della Società che esercitava la ferrovia Sicula Occidentale, passati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in conformità dell'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 494, ove ne facciano domanda entro il 30 giugno 1909, si considerano per il periodo dal 1° agosto 1907, data del suddetto passaggio, al 31 dicembre 1908, come se fossero stati inscritti all'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti predetti e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato debbono perciò versare per il suindicato periodo le ritenute ordinarie e straordinarie nella misura prevista nello statuto del suddetto Istituto.

Per gli agenti che alla suindicata data 1° agosto 1907 avevano compiuto l'età di 30 anni, la ritenuta straordinaria per tassa d'entratura è limitata al solo decimo dello stipendio o della paga ragguagliata ad anno di cui erano provvisti alla data medesima.

Gli agenti medesimi hanno facoltà di riscattare, a termini dell'art. 37, il tempo impiegato in servizio della Società che esercitava la suddetta ferrovia.

Art. 31.

(Art. 11, legge 9 luglio 1908, n. 418).

Le presenti disposizioni sono estese agli agenti inscritti alla Cassa pensioni ed al Consorzio di mutuo soccorso, ovvero all'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato che, a norma dell'art. 7 della Convenzione per il riscatto delle strade ferrate meridionali approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324, sono rimasti definitivamente in servizio della Società per le strade ferrate meridionali. A tale effetto gli agenti e la Società verseranno all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato rispettivamente le ritenute ed i contributi nelle misura prevista dagli articoli 5, 6, n. 2 e 10.

Le stesse disposizioni sono estese agli altri agenti inscritti ai predetti sodalizi, ma che ora non dipendono dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i quali dovranno versare all'Amministrazione medesima le ritenute ed i contributi nella misura di cui sopra. Per quelli fra tali agenti che dipendevano dalle Società che esercitavano le ex-reti Mediterranea e Sicula, il versamento delle ritenute e dei contributi sarà fatto in base allo stipendio ed alla paga da essi percepiti alla data del passaggio della rete allo Stato e sui successivi aumenti, però non oltre il limite stabilito dalle tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato, e ciò fino al raggiungimento dei limiti prescritti per il diritto al conseguimento della pensione, allo spirare dei quali sarà liquidata la pensione.

Agli agenti contemplati nel presente articolo inscritti al Consorzio di mutuo soccorso ed alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza, è corrisposto, a carico del servizio delle pensioni e dei sussidi, il sussidio di malattia con le norme previste dagli statuti del Consorzio e dell'Istituto predetti.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con le stesse norme degli statuti del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza, provvede a favore degli agenti di cui nel precedente comma e loro famiglie, alla cura medico-chirurgica ed alle altre prestazioni relative al servizio sanitario previste dagli statuti predetti.

TITOLO VII.

Disposizioni diverse.

Art. 32.

(Art. 6, legge 9 luglio 1908, n. 418).

Gli agenti a paga giornaliera sono considerati, a partire dal 1° gennaio 1909, agli effetti delle ritenute ordinarie e straordinarie e dei contributi dell'Amministrazione, nonchè della liquidazione della pensione o del sussidio e dei riscatti, come se fossero provvisti di uno stipendio pari alla loro paga moltiplicata per 360.

Art. 33.

(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 47, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

Per la determinazione delle zone di malaria agli effetti delle presenti disposizioni, dove non siano ancora intervenuti i decreti Reali di cui all'art. 1 della legge 2 novembre 1901, n. 460, od altre disposizioni di legge, rimangono in vigore le disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria.

Art. 34.

(Allegato *A* alla legge 9 luglio 1908, n. 418).

Per la misura della pensione agli orfani minorenni della scrivana si applica la disposizione contenuta nel comma primo, n. 2, dell'art. 20.

Agli orfani minorenni della scrivana morta in attività di servizio quando non abbiano diritto a pensione, si applica la disposizione contenuta nell'art. 21, comma secondo.

Ai figli minorenni della scrivana che lascia il servizio in seguito a destituzione, purchè mancanti di padre, si applica la disposizione contenuta nell'art. 16, comma terzo.

Art. 35.

(Art. 1°, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418 e art. 26, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

Nei casi in cui la indennità per infortunio sul lavoro, spettante a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, deve, giusta la legge stessa, essere versata alla Cassa nazionale di previdenza

per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, l'Amministrazione ferroviaria ha facoltà di accordarsi con la detta Cassa perchè questa assuma anche il servizio della pensione che dovrebbe essere fatto dall'Amministrazione ferroviaria, compresa la parte riversibile alla famiglia di cui al precedente art. 20.

Art. 36.

(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 23, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

Agli effetti degli articoli 18, 19, 20 e 35, le annualità vitalizie e temporanee corrispondenti alle indennità di legge a favore degli agenti e delle famiglie nei casi di infortuni sul lavoro, come anche, occorrendo, i valori capitali delle pensioni, sono determinati mediante apposite tabelle approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Le dette tabelle debbono essere coordinate con le tariffe stabilite dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, istituita dalla legge 17 luglio 1898, n. 350.

Art. 37.

(Art. 9 legge 9 luglio 1908, n. 418 e art. 43, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

L'agente può, in ogni tempo, riscattare gli anni impiegati nei seguenti servizi:

a) servizio ferroviario d'esercizio di linee costituenti le ex-reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, anche se di carattere provvisorio, purchè risultino da attendibili documenti il tempo e le condizioni del servizio prestato;

b) servizio alle costruzioni ferroviarie governative o sociali, anche se di carattere provvisorio, alle condizioni di cui alla lettera precedente;

c) qualunque servizio governativo civile o militare, purchè computabile per la pensione a norma di legge.

L'agente ha la facoltà di eseguire il riscatto in base ad uno stipendio o paga ragguagliata ad anno anche inferiori a quelli di cui era provvisto alla data in cui fu sottoposto alle ritenute per il trattamento di quiescenza, purchè non inferiori alle L. 1000 annue.

Il riscatto ha per effetto di anticipare la data iniziale del servizio utile per il diritto al conseguimento della pensione di un periodo di tempo uguale a quello del riscatto medesimo, e di aumentare la pensione di una somma pari ai novi decimi del 3 per cento dello stipendio annuo o della paga ragguagliata ad anno presi a base del riscatto, moltiplicata per il numero degli anni di riscatto.

A tale scopo l'agente deve versare l'importo della riserva matematica corrispondente alla anticipazione ed all'aumento di pensione in conformità delle tabelle stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Il versamento di detto importo deve essere fatto entro un mese dalla data della approvazione del riscatto da parte del Consiglio di amministrazione, se ha luogo in una sola volta, oppure in rate uguali mensili o quindicinali (per agenti pagati a quindicina) a decorrere però da un mese dalla data suddetta. Nel caso del pagamento rateale, si terrà conto dei relativi interessi scalari della misura adottata per la formazione delle tabelle suddette.

Venendo a cessare il servizio è ammessa la facoltà, tanto per l'agente, quanto per gli aventi causa, di completare i riscatti in corso di pagamento, mediante versamento in una sola volta delle rate mancanti prima che sia liquidata la pensione.

Per chi non si vale di tale facoltà, l'aumento della pensione, agli effetti del riscatto, è proporzionato ai relativi pagamenti eseguiti.

Il riscatto, una volta deliberato, è irretrattabile.

Art. 38.

(Art. 10 legge 9 luglio 1908, n. 418).

La spesa annua per pensioni dipendenti dai normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti senza che concorra la constatata loro inabilità, è, anno per anno, stabilita dalla legge del bilancio.

Art. 39.

(Art. 1, comma primo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e articoli 41, 43 e 51 rispettivamente degli statuti della Cassa pensioni, del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza approvati con RR. decreti 23 maggio 1907, nn. 290 e 289).

Le spese di amministrazione per il servizio delle pensioni e dei sussidi e le spese giudiziarie, sono sostenute dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 40.

(Art. 12 legge 9 luglio 1908, n. 418).

Per gli agenti stabili ed in prova, inscritti al Consorzio di mutuo soccorso ed alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza, le norme di liquidazione della pensione, secondo le presenti disposizioni, sono applicate, nei riguardi del periodo di compartecipazione ai suddetti sodalizi, cioè per il periodo anteriore al 1° gennaio 1909, considerando soltanto l'ammontare degli stipendi o delle paghe giornaliere ragguagliate ad anno, percepiti durante lo stesso periodo.

Il ragguaglio ad anno delle paghe giornaliere è fatto in base a 360 giorni.

Per quelli iscritti alla seconda sezione del nuovo Istituto di previdenza sono considerati altresì i dodicesimi sugli aumenti delle paghe percepite durante il detto periodo.

Art. 41.

(Art. 1, comma terzo, legge 9 luglio 1908, n. 418).

Alle pensioni degli agenti che nel giorno in cui entrano in vigore le presenti disposizioni si trovano inscritti al Consorzio di mutuo soccorso ed alla seconda sezione dell'Istituto di previdenza, e che all'atto del collocamento a riposo facciano ancora parte del personale a paga giornaliera, continuerà ad applicarsi l'ultimo capoverso dell'art. 58 della legge 7 luglio 1907, n. 429 (*).

Art. 42.

(Art. 14 legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 46 statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

Le condizioni richieste dall'art. 15 alle vedove ed ai figli minorenni dell'agente per il conseguimento del diritto a pensione, non si applicano nei riguardi delle vedove e dei figli minorenni di agenti inscritti al 31 dicembre 1908 alla Cassa pensioni, al Consorzio di mutuo soccorso ed all'Istituto di previdenza:

1° ai matrimoni contratti prima della data di attuazione dello statuto della Cassa pensioni, approvato con R. decreto 2 agosto 1902, n. 404, da agenti inscritti alla Cassa medesima, per i quali restano immutate le condizioni stabilite dallo statuto o dal regolamento anteriormente applicabile all'agente;

2° ai matrimoni contratti prima del 1° luglio 1905 da agenti inscritti al Consorzio di mutuo soccorso;

3° ai matrimoni contratti prima del 1° gennaio 1909 da agenti inscritti all'Istituto di previdenza.

Art. 43.

(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 44, sta-

(*) Art. 58 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

(Omissis).

« Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli assegni vitalizi ed i sussidi continuativi giornalieri liquidati, rispettivamente, dalla seconda sezione dell'Istituto di previdenza e dal Consorzio di mutuo soccorso ».

tuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

La disposizione del versamento della riserva matematica stabilita dall'art. 37, non è applicabile ai riscatti accordati prima dell'attuazione dello statuto della Cassa pensioni approvato col decreto Reale 2 agosto 1902, n. 404.

Art. 44.

(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, e art. 17 comma ultimo, statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

Agli orfani di vedove pensionate prima dell'attuazione dello statuto approvato col R. decreto 2 agosto 1902, n. 404, e morte o passate ad altre nozze dopo l'attuazione stessa, si applica lo statuto in base al quale fu liquidata la pensione alla vedova.

Art. 45.

(Art. 13, comma primo e terzo, legge 9 luglio 1908, n. 418).

Per il trattamento alle famiglie degli agenti compartecipanti alla Cassa pensioni, al Consorzio di mutuo soccorso ed all' Istituto di previdenza esonerati dal servizio o morti antecedentemente al 1° gennaio 1909 continuano ad applicarsi le norme dei rispettivi statuti approvati con i RR. decreti 23 maggio 1907, nn. 290 e 289.

Le liquidazioni di cui al precedente comma sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione e per gli eventuali reclami è applicabile la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 22.

Art. 46.

(Art. 13, comma secondo e terzo, legge 9 luglio 1908, n. 418).

Per le donne iscritte al Consorzio di mutuo soccorso e famiglie sono mantenute le disposizioni dello Statuto del Consorzio stesso che le riguardano per quanto concerne le ritenute ed il trattamento in caso di esonero o di morte.

Le liquidazioni relative al trattamento di cui al precedente comma sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e per gli eventuali reclami è applicabile la disposizione contenuta nell' ultimo comma dell'art. 22.

Art. 47.

(Art. 10 legge 9 luglio 1908, n. 418).

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede direttamente alla liquidazione di tutte le pendenze relative alle gestioni dei cessati Comitati di Cassa pensioni, Cassa soccorso ed Istituto di previdenza, applicando le norme fissate nei rispettivi statuti, salvo il disposto dell'art. 22 delle presenti disposizioni, cui si intendono soggette, anche per l'eventuale ricorso, le liquidazioni di pensioni o sussidi relative a dette gestioni.

Rimangono peraltro di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria le controversie litigiose che in materia fossero già iniziate avanti il 1° gennaio 1909.

TABELLA A.

Qualifiche del personale addetto ai servizi attivi
(agli effetti dell'art. 11 del testo unico).

(Art. 1, comma secondo, legge 9 luglio 1908, n. 418, ed art. 9 statuto della Cassa pensioni approvato con R. decreto 23 maggio 1907, n. 290).

1. Capi deposito e sotto capi deposito.
2. Controllori di 1° e 2° grado (del movimento, del traffico, del telegrafo); controllori viaggianti (anche speciali).
3. Capi conduttori principali.
4. Assistenti dei lavori.
5. Macchinisti.
6. Sorveglianti della linea e del telegrafo; sorveglianti tecnici; sorveglianti dei magazzini.
7. Capi conduttori; conduttori; macchinisti di treni elettrici; guidatori dirigenti di treni elettrici.
8. Capi squadra e sotto capi squadra di tutti i servizi.
9. Capi manovra e manovratori.
10. Fuochisti; fuochisti di caldaie a vapore; fuochisti conduttori di motori a vapore; fuochisti accudienti locomotive; allievi fuochisti; accenditori.
11. Capi verificatori e verificatori.
12. Capi deviatori e deviatori.
13. Capi frenatori; guardafreni; frenatori.
14. Guardafili.
15. Illuminatori lampisti.
16. Operai; aiutanti operai.
17. Lumai.
18. Untori.
19. Cantonieri; guardiani di linea; guardiani cantonieri; guarda barriere; guardiani di officina.
20. Pulitori.
21. Manovali di tutti i servizi, esclusi quelli degli uffici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.
Il ministro del tesoro
CARCANO.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, in udienza del 22 aprile 1909, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 53,475.57 dal fondo di riserva delle spese impreviste occorrenti per saldare all'impresa Morando i lavori edilizi da essa eseguiti per la sistemazione dell'Università di Bologna.

SIRE!

In esecuzione della legge 26 marzo 1899, n. 103, relativa alla sistemazione edilizia dell'Università di Bologna, con regolare contratto del 10 marzo 1902, fu assunta dal cav. Giuseppe Morando la costruzione di due edifici ad uso degli Istituti di anatomia e di fisica di quella Università.

All'atto del collaudo dei lavori, l'impresa avanzò pretese di maggiori compensi, basate sia sul rincaro del prezzo della mano d'opera, sia sul fatto di nuovi lavori eseguiti, oltre quelli preventivati nel contratto d'appalto, ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici accolse in parte la domanda dell'impresa, la quale, però, non soddisfatta del deliberato, propose, in base alle disposizioni del capitolato generale d'oneri del 28 maggio 1895, di deferire la soluzione della controversia ad un giudizio arbitrale.

La proposta fu accolta, ed il Collegio di arbitri, all'uopo costituito, con sentenza del 23 ottobre 1908, ratificata dall'autorità giudiziaria e accettata dalle parti in causa, aggiudicò al cav. Morando un maggior compenso di L. 53,475.57.

Il Governo aveva predisposto un disegno di legge per la iscrizione dei fondi occorrenti a soddisfare il cav. Morando, nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica; ma lo scioglimento della Camera ed il conseguente rinvio dei lavori parlamentari, ha ritardato il corso del progetto stesso.

Senonchè, avendo l'impresa creditrice il 18 del corrente aprile notificato la sentenza arbitrale col precetto di pagamento entro cinque giorni, il Consiglio dei ministri, mentre si fanno le opportune indagini per accertare le eventuali responsabilità del maggiore aggravio, allo scopo di evitare nuove onerose conseguenze, ha deliberato di valersi della facoltà consentitagli dall'art. 38 della vigente

legge di contabilità generale, per prelevare la somma necessaria in L. 53,475.57 dal fondo di riserva per le spese impreviste ed inscriverla ad uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica.

A ciò provvede il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà:

Il numero 238 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,851,633.12, rimane disponibile la somma di L. 148,366.88;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le « spese impreviste » inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909, è autorizzata una 31ª prelevazione nella somma di lire cinquantatremilaquattrocentosettantacinque e centesimi cinquantasette (L. 53,475.57), da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 227-*ter* e con la denominazione: « Università di Bologna - Somma dovuta all'impresa Morando a saldo di ogni suo credito per la costruzione dei due nuovi edifici ad uso degli Istituti di anatomia e di fisica come da sentenza arbitrale 28 ottobre 1908 » nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Disposizioni nel personale dipendente:

Panella prof. Virgilio, segretario di 2ª classe, e Feroci Cesare, applicato di 1ª classe, sono collocati in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° febbraio 1909.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 25 aprile 1909:

Chiarli cav. Ernesto, maggiore generale comandante brigata Acqui, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° maggio 1909.

Con R. decreto del 2 maggio 1909:

Tommasoni cav. Massimo, colonnello comandante 44 fanteria, promosso maggiore generale e nominato comandante brigata Acqui, a decorrere per l'anzianità e per gli assegni dal 2 maggio 1909.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 28 marzo 1909:

Tenenti colonnelli promossi colonnelli e nominati comandanti del reggimento per ciascuno indicato:

Occhipinti cav. Benedetto, 38 fanteria, nominato comandante 9 fanteria.

Agliardi cav. Luigi, 10 bersaglieri, id. id. 29 id.

Con R. decreto del 15 aprile 1909:

Niri cav. Teofilo, maggiore 60 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 15 aprile 1909.

Con R. decreto del 18 aprile 1909:

Vespignani cav. Ettore, tenente colonnello 39 fanteria, promosso colonnello e nominato comandante 68 fanteria

Con R. decreto del 25 aprile 1909:

Cordero di Montezemolo Enrico, capitano 94 fanteria, collocato in aspettativa speciale

Battaglia conte nobile di Perugia Dante, id. 52 id. id. id.

Contamessa Lodovico, id. in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio dal 26 aprile 1909.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 15 aprile 1909,

Guerra Umberto, capitano reggimento lancieri di Milano, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 aprile 1909.

Con R. decreto del 18 aprile 1909:

Barone Luigi, capitano in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 aprile 1909.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 18 febbraio 1909:

Piceni cav. Giulio, tenente colonnello medico ospedale Milano, nominato direttore ospedale militare principale Verona.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei risparmi e dei vaglia

SERVIZIO DEI RISPARMI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di dicembre 1908*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni		
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti e prescritti	Eccedenza	Depositi	Rimborsi	Somme complessive
Mese di dicembre	36	61,903	31,662	30,241	300,924	277,617	578,541
Mesi precedenti dell'anno in corso	251	775,317	507,284	268,033	3,700,580	3,080,601	6,781,181
Somme totali dell'anno stesso . . .	287	837,220	538,946	298,274	4,001,504	3,358,218	7,359,722
Anni 1876-1907	8,517	11,102,784	6,419,138	4,683,646	68,498,044	46,639,490	115,137,534
Somme complessive . . .	8,804	11,940,004	6,958,084	4,981,920	72,499,548	49,997,708	122,497,256

MOVIMENTO DEI FONDI

Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi		Somme cadute in prescrizione a beneficio della Cassa nazionale di previdenza per gli operai	Totale dei rimborsi e delle somme prescritte	Rimanenze
			Diretti	Mediante acquisti di rendita e depositi nella Cassa Depositi e Prestiti			
52,022,454 21	38,006,724 63	752,852,159 35	52,174,983 37	2,210,805 29	—	54,385,788 66	89,054,760 79
662,822,980 51			580,886,442 48	28,473,621 18	51,546 24	609,411,609 90	
714,845,434 72			633,061,425 85	30,684,426 47	51,546 24	663,797,398 56	
8,220,350,177 19	376,368,375 43	8,596,718,552 62	6,795,208,215 29	383,390,608 79	392,694 06	7,178,991,518 14	1,417,727,034 48
8,935,195,611 91	414,375,100 06	9,349,570,711 97	7,428,269,641 14	414,075,035 26	444,240 30	7,842,788,910 70	1,506,781,795 27

RISCOSSIONE D'INTERESSI

su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di dicembre	229	86,443 25
Mesi precedenti dell'anno in corso	404,856	26,182,275 49
Somme dell'anno stesso . .	405,085	26,268,718 74
Anni 1878-1907	5,332,853	415,122,102 86
Somme complessive . .	5,737,938	441,390,821 60

CASSE DI RISPARMIO

a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre	739	46,243 91	38,812 18
Mesi precedenti dell'anno in corso	5,961	421,360 61	107,993 92
Somme dell'anno stesso . . .	6,700	467,604 52	146,806 10
Anni 1886-1907	63,071	3,108,234 70	2,223,369 49
Somme complessive . . .	69,771	3,575,839 25	2,370,175 59

RISPARMI DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre	4,460	3,342,351 51	432,427 31
Mesi precedenti dell'anno in corso	60,165	52,355,237 64	7,527,398 35
Somme dell'anno stesso	64, 65	55,697,589 15	7,959,825 66
Anni 1890-1907 .	385,926	270,729,852 24	27,187,903 79
Somme compless.	450,551	326,427,441 39	35,447,729 45

LIBRETTI INTESTATI a minorenni con inibizione ai rimborsi

	Quantità dei libretti		
	Emessi	Svincolati od estinti	Rimasti in corso
Mese di dicem.	1,179	617	
Mesi precedenti dell'anno in corso . . .	10,485	4,047	
Somme dell'anno stesso .	11,664	4,664	59,202
Anni 1894-1907	79,693	27,491	
Somme compl.	91,357	32,155	

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.

	Contributi	
	Quantità	Importo
Mese di dicembre	62,630	669,854 16
Mesi precedenti dell'anno in corso	137,948	900,091 97
Somme dell'anno stesso	200,578	1,569,946 13
Anni 1899-1907 .	830,241	5,962,632 06
Somme compless.	1,030,819	7,532,578 1[illegible]

OPERAZIONI GIUDIZIALI.

	DEPOSITI		RIMBORSI				Rimanenze
	Quantità	Importo	Quantità	Diretti	Mediante acquisti di rendita e depositi nella Cassa Depositi e Prestiti	Somme complessive	
Mese di dicembre. . . .	2,963	1,088,256 63	3,748	1,337,886 25	—	1,337,886 25	
Mesi precedenti dell'anno in corso	31,043	12,649,922 51	40,749	12,354,014 17	59,583 07	12,413,597 24	
Somme totali dell'anno stesso	34,006	13,738,179 14	44,497	13,691,900 42	59,583 07	13,751,483 49	17,480,866 40
Anni 1883-1907	1,068,155	715,846,901 41	1,499,484	695,017,303 05	3,335,427 61	698,352,730 66	
Somme complessive . .	1,102,161	729,585,080 55	1,543,981	708,709,203 47	3,395,010 68	712,104,214 15	

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di dicembre	96	41,542 53	55	21,116 60
Mesi precedenti dell'anno in corso.	957	479,365 61	719	315,084 11
Somme dell'anno stesso	1,053	520,908 14	774	369,200 71
Anni 1906-1907	1,035	445,125 49	925	411,063 05
Somme complessive	2,088	966,033 63	1,699	780,263 76

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Intendenze di finanza.

Con decreto Ministeriale del 31 gennaio 1909:

Garibbo Giuseppe, ufficiale di scrittura, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con lo stipendio annuo di L. 3500 per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 1909 e di L. 4000 dal 1° luglio successivo.

Vannerini Pio, ufficiale di scrittura, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3250 per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 1909 e di L. 3500 dal 1° luglio successivo.

Morino Cesare, ufficiale di scrittura, è promosso dalla 4ª alla 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2750 per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 1909 e di L. 3000 dal 1° luglio successivo.

Riama Pietro — Bersellini Aristodemo, ufficiali di scrittura, sono promossi dalla 5ª alla 4ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2350, per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 1909, e di L. 2500 dal 1° luglio successivo.

Maniscalco Michele — Degani Pietro — D'Ercole Nicola, ufficiali di scrittura, sono promossi dalla 6ª alla 5ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1750, per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 1909, e di L. 2000 dal 1° luglio successivo.

Con R. decreto del 4 febbraio 1909:

Milano Alberto, ragioniere di 4ª classe, è collocato in aspettativa per servizio militare, a decorrere dal 1° febbraio 1909.

Con R. decreto del 15 febbraio 1909:

Nikolassy Mario, ragioniere di 4ª classe, è collocato in aspettativa per servizio militare, a decorrere dal 1° febbraio 1909.

Con R. decreto del 18 febbraio 1909:

Vaccaro Pietro — Bariani Oddone — Campisi Domenico, ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'Amministrazione militare, sono nominati ufficiali di scrittura di 6ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 1° marzo 1909.

Con decreto Ministeriale del 25 marzo 1909:

Del Corno dott. Modesto — Vicenzi Paolo, ragionieri, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe, coll'annuo stipendio di L. 3250, dal 1° aprile al 30 giugno 1909, e di L. 3500 dal 1° luglio successivo.

Borretti Lorenzo — Marotti Nicola, ragionieri, sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe, coll'annuo stipendio di L. 2750, dal 1° aprile al 30 giugno 1909, e di L. 3000 dal 1° luglio successivo.

Gambino Baldassare — La Paglia Giovanni, ragionieri, sono promossi dalla 4ª alla 3ª classe, coll'annuo stipendio di L. 2250, dal 1° aprile al 30 giugno 1909, e di L. 2500 dal 1° luglio successivo.

Con R. decreto del 25 marzo 1909:

Rustichella Aldo, volontario di ragioneria, è nominato ragioniere di 4ª classe, coll'annuo stipendio di L. 1750, dal 1° aprile al 30 giugno 1909, e di L. 2000 dal 1° luglio successivo.

Con decreto Ministeriale del 25 marzo 1909:

Flauto Gerolamo, ufficiale di scrittura, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, coll'annuo stipendio di L. 3250, dal 1° aprile al 30 giugno 1909, e di L. 3500 dal 1° luglio successivo.

Bongiovanni Luca — Bonino Luigi, ufficiali di scrittura, sono promossi dalla 4ª alla 3ª classe, coll'annuo stipendio di L. 2750, dal 1° aprile al 30 giugno 1909, e di L. 3000 dal 1° luglio successivo.

Migliore Giov. Battista — Decursu Raffaele, ufficiali di scrittura, sono promossi dalla 5ª alla 4ª classe, coll'annuo stipendio di L. 2350, dal 1° aprile al 30 giugno 1909, e di L. 2500 dal 1° luglio successivo.

Guidi Luigi — Duchelle Giovanni, ufficiali di scrittura, sono promossi dalla 6ª alla 5ª classe, coll'annuo stipendio di L. 1750, dal 1° aprile al 30 giugno 1909, e di L. 2000 dal 1° luglio successivo.

Con R. decreto del 25 marzo 1909:

Magi Guido, ufficiale di scrittura di classe transitoria, è nominato ufficiale di scrittura di 6ª classe, con lo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 1° aprile 1909.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

al 30 APRILE 1909

	AL 30 giugno 1908	AL 30 aprile 1909	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	480,130,382 78	368,254,028 40	— 111,876,354 38
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	373,642,350 23	(1) 639,849,240 68	+ 266,206,890 45
Insieme	853,772,733 01	1,008,103 269 08	+ 154,330,536 07
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	571,272,497 05	670,559,434 13	— 99,286,937 08
Situazione del Tesoro	+ 282,500,235 96	+ 337,543,834 95	+ 55,043,598 99

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 176,760,960.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1907-908	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	393,729,289 86	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	86,401,092 98	
			480,130,382 78

INCASSI (versamenti in Tesoreria)

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	196,210,036 57	440,100,715 08	1,636,310,751 65	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . . .	180 —	12,438 91	12,618 91	
	» III. - Movimento di capitali	1,846,642 36	232,797,532 70	234,644,175 06	
	» IV. - Partite di giro	980,422 10	20,120,954 95	21,101,377 05	
		199,037,281 03	1,693,031,641 64	1,892,068,922 67	1,892,068,922 67
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	9,332,500 —	113,346,000 —	122,678,500 —	
	Vaglia del Tesoro	164,936,163 17	1,811,870,652 33	1,976,806,815 50	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . . .	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	—	20,000,000 —	20,000,000 —	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	19,377,831 80	224,275,257 89	243,653,089 69	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	2,541,171 95	15,113,860 75	17,655,032 70	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	13,000,000 —	141,000,000 —	154,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	7,416,049 78	7,416,049 78	
	Altre amministrazioni in conto corrente fruttifero	100,000 —	188,670 33	288,670 33	
	Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	17,178,282 52	98,362,246 04	115,540,528 56	
	Incassi da regolare	38,007,370 64	376,803,312 12	414,810,682 76	
	Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 legge 3 marzo 1898, n. 47	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	—	—	—	
		264,473,320 08	2,808,376,049 24	3,072,849,369 32	3,072,849,369 32
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486.	—	—	—	
	Legge 3 marzo 1898, n. 47 .	—	—	—	
	Legge 31 dicembre 1907, n. 804.	—	—	—	
	Id. id. (art. 11)	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	5,508 87	251,377,421 28	251,382,930 15	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	16,988,772 04	16,988,772 04	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	117,236,180 26	117,236,180 26	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	—	13,269,900 16	13,269,900 16	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	1,025 73	1,025 73	
	Diversi.	37,150,430 61	329,321,113 40	366,471,544 01	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto come sopra	227,050 —	689,700 —	916,750 —	
		37,382,989 48	728,884,112 87	766 267,102 35	766,267,102 35
				Totale . . .	6,211,315,771 12

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione di scrittura.

AL 30 APRILE 1909. — AVERE

Pagamenti		MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
in conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	140,820,076 10	1,336,831,616 59	1,477,651,692 69	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	718,518 18	7,379,718 44	8,098,236 62	
	» III. - Movimento di capitali	13,890,797 89	271,453,894 03	285,344,691 92	
	» IV. - Partite di giro	2,684,700 54	33,217,129 73	35,901,830 27	
		158,114,092 71	1,648,882,358 79	1,806,996,451 50	1,806,996,451 50
	Decreti di scarico	—	28,872 18	28,872 18	
	Decreti Ministeriali di prelevamento	—	30,000,000 —	30,000,000 —	30,028,872 18
in conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	8,187,500 —	94,691,500 —	102,879,000 —	
	Vaglia del Tesoro	158,747,876 84	1,811,483,374 53	1,970,231,251 37	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	10,000,000 —	10,000,000 —	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	462,619 55	275,333,577 79	275,796,197 34	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	—	16,988,772 04	16,988,772 04	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	—	117,236,180 26	117,236,180 26	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	6,222,640 20	6,222,640 20	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	640,000 —	59,218 70	699,218 70	
	Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3,563,428 98	46,908,330 07	50,471,759 05	
	Incassi da regolare	38,455,563 25	383,665,100 03	422,120,663 28	
	Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	227,050 —	689,700 —	916,750 —	
		210,284,038 62	2,763,278,393 62	2,973,562,432 24	2,973,562,432 24
in conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486	—	—	—	
	Legge 3 marzo 1898, n. 47	—	—	—	
	Legge 31 dicembre 1907, n. 804	—	30,000,000 —	30,000,000 —	
	Id. id. (art. 11)	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	17,961,334 66	321,856,731 —	339,818,065 66	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	1,484,422 23	16,601,183 —	18,085,605 23	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	12,713,895 73	135,941,672 92	148,655,568 65	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	9,590,607 16	66,490,489 91	76,081,097 07	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi	39,831,916 43	380,001,739 76	419,833,656 19	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	—	—	
		81,582,176 21	950,891,816 59	1,032,473,992 80	1,032,473,992 80
	Totale dei pagamenti				5,843,061,748 72
(a) Fondo di cassa al 30 aprile 1909	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca			296,254,092 96	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			71,999,935 44	
					368,254,028 40
	Totale				6,211,315,777 12

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 176,760,960 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI TESORERIA

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1908	Al 30 aprile 1909
Buoni del Tesoro	109,503,500 —	120,303,000 —
Vaglia del Tesoro	37,228,470 56	43,804,034 69
Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	20,000,000 —	30,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	227,829,089 42	195,685,981 77
Id. del Fondo culto id. id.	13,842,517 03	14,508,777 69
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	62,187,648 61	98,951,468 35
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	9,812,217 12	11,005,626 70
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	1,765,105 58	1,354,557 21
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	22,637,493 50	87,706,263 01
Incassi da regolare	30,105,665 23	22,795,634 71
Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n. 47	11,250,000 —	11,250,000 —
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 7 gennaio 1897, n. 9	25,110,790 —	24,194,040 —
Totale	571,272,497 05	670,559,434 13

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1908	Al 30 aprile 1909
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486	80,000,000 —	80,000,000 —
Legge 3 marzo 1898, n. 47	11,250,000 —	11,250,000 —
Legge 31 dicembre 1907, n. 804 (art. 10)	30,000,000 —	60,000,000 —
Id. id. (art. 11)	1,316,920 —	1,316,920 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	51,757,203 74	140,192,339 25
Id. del Fondo pel culto id. id.	16,994,910 40	18,091,743 59
Cassa depositi e prestiti id. id.	64,597,008 08	96,016,396 47
Altre Amministrazioni id. id.	44,167,465 78	106,978,662 69
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	1,711,843 43	1,710,817 70
Diversi	46,736,208 80	100,098,320 98
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli, come sopra	25,110,790 —	24,194,040 —
Totale	373,642,350 23	639,849,240 68

Avvertenza — Oltre il fondo di cassa esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:
A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato che al 30 aprile 1909, ascendeva a L. 6,781,990.46.
B) quello delle altre contabilità speciali che alla stessa data era di L. 20,486,207.95.

PROSPETTO degli incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di aprile 1909 per l'esercizio 1908-909 **comparati** con quelli del periodo corrispondente dell'esercizio precedente.

	INCASSI	MESE di aprile 1909	MESE di aprile 1908	DIFFERENZA nel 1909	Da luglio 1908 a tutto aprile 1909	Da luglio 1907 a tutto aprile 1908	DIFFERENZA nel 1909
	Entrata ordinaria.						
	Categoria I. - *Entrate effettive:*						
	Redditi patrimoniali dello Stato	905,057 80	1,271,973 40	— 366,915 60	38,368,785 36	29,389,251 30	+ 8,979,534 06
CONTRIBUTI — Imposte dirette	Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	28,914,052 16	29,205,121 85	— 291,069 69	149,633,109 51	150,783,295 55	— 1,105,186 04
	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	34,765,278 97	35,386,531 79	— 621,252 82	214,399,031 23	201,642,813 57	+ 12,756,217 66
Tasse sugli affari	Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	18,868,672 04	18,633,845 85	+ 234,826 19	200,893,655 93	209,493,345 54	— 8,599,689 56
	Tassa sul prodotto del movimento a G. e P. V. sulle ferrovie	137,159 70	159,410 13	— 22,250 43	23,734,490 87	22,184,793 06	+ 1,549,697 81
	Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	31,317 13	11,282 64	+ 20,034 49	758,226 61	1,002,413 14	— 244,186 53
Tasse di consumo	Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	8,827,530 03	13,872,528 60	- 5,044,998 57	112,398,103 24	127,776,993 38	— 15,378,890 14
	Dogane e diritti marittimi	32,682,745 63	18,908,850 79	+ 13,773,894 8	264,139,286 71	219,980,518 30	+ 44,158,768 41
	Dazi interni di consumo esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	2,863,316 96	2,741,897 92	+ 121,419 0	27,615,861 39	27,665,895 73	— 50,034 34
	Dazio di consumo della città di Napoli	—	—	—	—	—	—
	Dazio di consumo della città di Roma	1,723,326 86	1,669,490 3.	+ 53 836 57	16,192,888 18	15 515 421 10	+ 647,467 08
Privative	Tabacchi	23,612,987 23	22,427,514 —	+ 1,185,473 2:	228,490,134 97	214,263,055 16	+ 14 227,079 81
	Sali	6,039,697 60	6,126,656 58	— 86,958 9	66,913,433 14	67,629 205 29	— 715 772 15
	Prodotto di vendita del chinino e proventi access.	100,373 97	225,098 94	— 124,724 97	1,778 358 94	1,558,366 24	+ 219,992 70
	Lotto	15,213,987 78	14,228,116 6.	+ 985,871 00	76,625,603 82	70,342,186 —	+ 6 283,417 82
Proventi servizi pubblici	Poste	8,574,023 14	7,825,841 15	+ 748,181 9:	80,520,972 20	77,521,994 85	+ 2,998,977 35
	Telegrafi	1,912,183 05	1,463,631 9.	+ 448,551 14	16,836,502 48	15,725,466 28	+ 1,111,036 20
	Telefoni	888,661 94	—	+ 888,661 9	7,951,907 88	1,500,000 —	+ 6,451,907 88
	Servizi diversi	2,542,884 30	3 667,712 57	— 1,124,828 27	20,189,705 42	21,007,048 92	— 817,343 50
	Rimborsi e concorsi nelle spese	1,643,987 —	1,624,552 65	+ 19,434 35	33,590,044 95	33,695,406 6-	— 105,361 75
	Entrate diverse	2,288,807 99	3,849,655 06	— 1) 1,560,847 07	38,299,027 18	38,687,430 69	— 388,403 51
	Totale *Entrata ordinaria*	192,536,051 23	183,294,712 81	+ 9,236,338 42	1,619,349,130 04	1,547 349.900 78	+ 71,979,229 26
	Entrata straordinaria.						
	Categoria I. - *Entrate effettive:*		630,688 99	— 197,879 63	2,742,544 36	2,293,9.9 40	+ 448,624 96
	Rimborsi e concorsi nelle spese	482,809 36	647,973 4:	+ 2) 2,227,455 58	12,244,908 15	9,092,081 95	+ 3,152 826 20
	Entrate diverse	2,875,420 02					
Capitoli aggiunti per resti attivi	Arretrati per imposta fondiaria	—	—	—	94 1	5,026 35	— 4,932 25
	Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	—	—	—	—	510 21	— 510 21
	Residui attivi diversi	305,746 96	322,018 33	+ 43,728 6	1,994,075 —	337,367 11	+ 656,707 89
	Categoria II.						
	Costruzione di strade ferrate	180 —	12,931 73	— 12,751 73	12,618 91	44,131 03	- 31,512 12
	Categoria III. - *Movimento di capitali:*						
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni	507,306 61	173.945 71	+ 333.360 90	6,139,619 90	5,549,667 19	+ 589,952 71
	Accensione di debiti	6,677 95	7,750,000 —	- 3) 7,743,322 05	98,275,691 25	136,350,000 —	— 38,074,308 75
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	253,098 76	271,379 11	— 18,280 35	2,507,510 73	5,108,203 41	— 2 600,692 68
	Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	—	—	—	490,000	—	+ 490,000 —
	Uso temporaneo di disponibilità di Cassa	—	—	—	81,434,258 71	—	+ 81,434,258 71
	Partite che si compensano nella spesa	1,079,559 04	2,102,727 02	— 4) 1,023,167 98	13,469,413 43	23,312,908 69	— 9,843,495 26
	Prelev. sull'avanzo accertato col conto consunt. dell'eserc. 1905-6 e 1907-8	—	—	—	30,000,000 —	22,019,000 —	+ 7,981,000 —
	Ricuperi diversi	—	—	—	1,832,075 1:	1,750,918 8:	+ 81,156 24
	Capitoli aggiunti per resti attivi	—	—	—	495,605 91	—	+ 495,605 91
	Totale *Entrata straordinaria*	5,520,807 70	11,911,664 31	— 6.390,856 61	251,638,415 5	205,863 731 25	+ 45,774,681 35
	Categoria IV. - *Partite di giro*	980,422 10	16,247,788 31	— 5) 15,267,366 21	21,101,377 05	43,388,802 68	— 22,287,425 63
	Totale generale	199,037,281 03	211,459,165 43	- 12,421,884 40	1,892,068,923 67	1,796,602,437 6:	+ 95,466,484 89

PROSPETTO dei pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di aprile 1909 per l'esercizio 1908-909 comparati con quelli del periodo corrispondente dell'esercizio precedente.

MINISTERI	MESE di aprile 1909	MESE di aprile 1908	DIFFERENZA nel 1909	Da luglio 1908 a tutto aprile 1909	Da luglio 1907 a tutto aprile 1908	DIFFERENZA nel 1909
Ministero del tesoro	49,173,280 53	33,527,979 08	+ 15,645,301 45	758,102,869 05	573,355,535 35	+ 184,747,333 70
Id. delle finanze	29,243,563 39	27,292,705 89	+ 1,950,857 50	223,775,096 10	206,323,282 08	+ 17,451,814 02
Id. di grazia e giustizia	3,445,864 01	3,914,122 76	— 468,258 75	35,010,112 90	37,243,117 28	— 2,233,004 38
Id. degli affari esteri	1,090,937 22	955,965 24	+ 134,971 98	21,891,126 47	16,254,420 67	+ 5,636,705 80
Id. dell'istruzione pubblica	9,011,539 31	8,245,303 62	+ 766,235 69	66,962,120 17	68,989,403 40	— 2,027,283 23
Id. dell'interno	7,016,353 58	11,694,025 52	— 4,677,671 94	87,634,579 46	90,514,429 47	— 2,909,850 01
Id. dei lavori pubblici	8,251,064 23	7,750,000 07	+ 501,064 16	106,847,843 14	94,021,624 97	+ 12,826,218 17
Id. delle poste e dei telegrafi	8,855,609 46	9,642,470 95	— 786,861 49	97,913,879 91	91,845,658 17	+ 6,068,221 74
Id. della guerra	27,069,613 57	40,223,947 91	— 13,154,334 34	249,615,894 66	261,384,030 47	— 11,768,135 81
Id. della marina	13,267,070 83	11,995,025 30	+ 1,272,045 53	141,692,750 49	136,447,808 92	+ 5,244,941 57
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	1,689,196 58	1,686,955 54	+ 2,241 04	17,550,179 15	16,476,131 95	+ 1,074,047 20
Totale pagamenti di bilancio	158,114,092 71	156,928,501 88	+ 1,185,590 83	1,806,996,451 59	1,592,885,442 73	+ 214,111,008 77
Decreti di scarico	—	15,196 34	— 15,196 34	28,872 18	170,248 31	— 141,376 13
Decreti Ministeriali di prelevamento	—	1,200,000 —	— 1,200,000 —	30,000,000 —	23,219,000 —	+ 6,781,000 —
Totale pagamenti	158,114,092 71	158,143,698 22	— 29,605 51	1,837,025,323 68	1,616,274,691 04	+ 220,750,632 64

NOTE

Mese di aprile 1909

1. Minori reintegri a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinari delle spese effettive.

2. L'aumento è dovuto alle quote addizionali sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari versate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n, 12.

3. Minori versamenti eseguiti in dipendenza dell'art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261.

4. Nell'aprile dell'esercizio scorso furono introitate oltre 1,300,000 lire per capitale ricavato dall'alienazione della rendita 3.50 0[0, mentre nel bilancio d'entrata dell'esercizio corrente è soppresso il relativo capitolo.

5. Nessun versamento è stato effettuato di somme da prelevarsi dal conto corrente colla Cassa depositi e prestit, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento, come nulla è stato incassato per affitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Roma, 18 maggio 1909.

Il direttore capo della divisione 5ª
BROFFERIO.

Il direttore generale
S. ZINCONE.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).
Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 19 maggio, in L. 100.63

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

18 maggio 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	105.08 46	103.21 46	103.65 91
3 1/2 % *netto*	104.10 45	102.35 45	102.77 18
3 % *lordo*	71.81 67	70.61 67	71.50 18

CONCORSI

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1909, n. 2475, modificato col successivo decreto Ministeriale 29 aprile p. p., n. 3973, che indice un esame teorico-pratico per concorso a 14 posti di sostituto avvocato erariale aggiunto di ultima classe, e per accertare la idoneità dei sostituti procuratori erariali aggiunti laureati in giurisprudenza, in servizio al momento della pubblicazione della legge 14 luglio 1907, n. 485, all'impiego di sostituto avvocato erariale di 2ª classe;

Visti gli articoli 3 e 6 del suindicato decreto 26 marzo 1909, n. 2475, i quali stabiliscono per i giorni 24, 25 e 26 maggio corrente, lo svolgimento delle prove scritte, e fissano per il 15 stesso mese il termine utile per la presentazione delle domande

Determina:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame suddetto è prorogato a tutto il 5 luglio 1909, e l'epoca per lo svolgimento delle prove scritte è rimandata ai giorni 12, 13 e 14 luglio 1909.

Art. 2.

Rimangono confermate tutte le altre disposizioni contenute nei decreti Ministeriali suindicati.

Roma, 15 maggio 1909.

Il ministro
CARCANO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di architettura tecnica nella R. Università di Padova;

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 21 settembre 1909 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Potranno anche essere presentate raccolte di tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 15 maggio 1909.

Il ministro
RAVA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 18 maggio 1909

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.5.

DI ROVASENDA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

BOCCONI per fatto personale, ed essendo stato ieri forzatamente assente, dichiara che, avendo fatto a Vallelonga un'inchiesta sui fatti dolorosi che ivi avvennero, ha la coscienza di potere affermare che i fatti medesimi furono voluti e provocati dal partito che sostiene l'on. Squitti (Commenti).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE comunica che la Corte dei conti non ha eseguito alcuna registrazione con riserva nella prima quindicina di maggio.

Comunica inoltre una domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Cornaggia per contravvenzione.

Interrogazioni.

DARI, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, risponde all'on. Fera, circa il ritardo della costruzione del tronco ferroviario Pietrafitta-Rogliano, dichiara che è stato già appaltato uno dei tre lotti di quell'opera, mentre per gli altri si stanno modificando i progetti per poter procedere a nuovi esperimenti d'asta.

Spera che entro giugno si possa iniziare l'esecuzione dell'opera, per la quale sono già compiute le espropriazioni necessarie.

FERA, rileva la grande urgenza di questa breve linea ferroviaria così ansiosamente attesa dalla Calabria; aggiungendo che, per il modo come sono compilati i progetti, non è possibile trovare un appaltatore che voglia assumerne la costruzione.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, spiega che la diserzione dell'asta per i due tronchi non dipende dai difetti tecnici dei progetti, che furono eseguiti da quella stessa persona che ha compilato il progetto del tronco appaltato.

Rispondendo quindi agli onorevoli Giacinto Gallina e Bergamasco circa il deficiente servizio ferroviario sulla linea Milano-Mortara, prega gli interroganti di indicargli le manchevolezze di tali servizi, di cui egli non ha notizia.

GALLINA GIACINTO osserva che certi treni sulla linea Mortara-Milano sono eccessivamente affollati e che altri treni arrivano a Milano in ora inopportuna: onde raccomanda al ministro di prendere i provvedimenti opportuni.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, assicura che farà noti questi rilievi all'Amministrazione ferroviaria per i provvedimenti del caso.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde all'on. Eugenio Chiesa, circa la pubblicazione del regolamento sul personale doganale stabilito.

Dichiara che tale pubblicazione è ormai imminente, essendo compiute le pratiche relative.

CHIESA EUGENIO nota che il regolamento avrebbe dovuto essere pronto col giorno 9 aprile, tanto più che esso deve sancire maggiori garanzie pei funzionari.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde all'on. Viazzi, sui risultati della ispezione sullo stabimento di Follonica.

Dichiara che circa le condizioni dello stabilimento siderurgico di Follonica, si fece una verifica per mezzo dell'ispettorato delle miniere; dalla quale risultò che gli stabili, apparecchi e meccanismi sono in buone condizioni di conservazione, ed atti a funzionare.

Aggiunge che l'Amministrazione ha dato incarico all'ispettorato delle miniere d'invitare la Società ad accelerare la trasformazione dello stabilimento affinchè i lavori siano ultimati nel più breve termine possibile.

VIAZZI ringrazia il sottosegretario di Stato delle risposte dategli; ma constata che fino a poco tempo fa la Società Elba non aveva provveduto alla trasformazione dello stabilimento, impiegandovi gli operai, ma lasciandoli inoperosi.

È lieto che in seguito ad una sua precedente interrogazione ed all'inchiesta da lui provocata la Società abbia mutato indirizzo e miri ormai a sviluppare seriamente la sua industria.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde all'on. Viazzi circa i lavori per il ponte-canale sulla gora delle ferriere di proprietà del demanio, presso Massa Marittima.

Dichiara che, senza attendere la risoluzione della vertenza con la Società Elba, relativa al carico delle spese occorrenti per riparare ai danni della piena del 1907, si è convenuto di por mano ai lavori, i cui progetti sono già sottoposti al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

VIAZZI, osserva che nei due anni trascorsi da quando avvennero i danni della piena, si sarebbe potuto e dovuto provvedere, tenuto conto che dal ritardo deriva anche una sensibile recrudescenza nella malaria.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde alla interrogazione dell'on. Lucifero sul persistente indugio frapposto all'esecuzione dell'art. 11 della legge 9 luglio 1905; per la costruzione della ferrovia Silana.

Dichiara che alle due ditte che avevano chiesto la concessione di tale costruzione, se ne è ora aggiunta una terza: cosicchè è lecito sperare che si possa fra breve concludere l'appalto.

Se ciò non sarà possibile, non mancherà il Governo di sollecitare la presentazione del disegno di legge previsto dalla legge menzionata dall'onorevole interrogante.

LUCIFERO ricorda di avere molte volte interrogato il Governo a proposito della ferrovia Silana per la quale i progetti avrebbero dovuto essere pronti fino dal dicembre 1907, e soggiunge che, per la mancata esecuzione della linea medesima, in Calabria è vivissimo il malcontento.

Invoca perciò un provvedimento qualsiasi che, eseguendo ciò che prescrive la legge, faccia ragione ai diritti della Calabria (Bene).

POMPILJ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, risponde all'on. Lucifero, che interroga circa la tutela della vita e delle sostanze dei cittadini italiani in Costantinopoli, e sull'uccisione di un marinaio avvenuta a bordo di una R. nave italiana.

Risponde pure ad analoga interrogazione dell'on. Montauti.

Assicura che, in occasione dei moti di Costantinopoli, il Governo provvide alla tutela dei connazionali, facendo all'uopo sbarcare i marinai dello stazionario.

I dolorosi incidenti di cui furono vittime due italiani si dovettero a causa puramente fortuita; appena essi giunsero a notizia delle autorità turche, queste si affrettarono ad esprimere il loro rammarico ai rappresentanti dell'Italia.

Pendono trattative per l'indennizzo da darsi alle famiglie dei marinai feriti, le quali avranno tra breve esito certamente favorevole.

LUCIFERO rileva che il marinaio italiano fu ucciso non sulla strada, ma a bordo del nostro stazionario, e prende atto che alle famiglie delle vittime si darà un congruo compenso.

Raccomanda che in casi consimili i rappresentanti ufficiali dell'Italia, se assenti, si restituiscano subito al loro posto.

POMPILJ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, dichiara che il nostro ambasciatore a Costantinopoli, dopo un lavoro improbo e per ragioni particolari di famiglia si trovava in regolare congedo, ma tornò al suo posto non appena scoppiarono gli impreveduti moti.

Nota d'altronde che l'ambasciata era retta dall'incaricato d'affari, che adempiè scrupolosamente al proprio dovere.

Svolgimento di proposte di legge.

MAZZA, a nome anche degli onorevoli Sacchi, Pansini, Auteri e molti altri, svolge una proposta di legge per assegnare ad ogni deputato che non percepisca alcuno stipendio, una indennità annua di lire seimila: indennità che non possa essere rinunziata.

Dice che la sua proposta risponde alla legislazione di quasi tutti gli Stati civili d'Europa, tende allo scopo di consentire l'accesso alla vita politica anche a coloro i quali non hanno larghi mezzi finanziari; e che l'indennità parlamentare non diminuisce in alcuna maniera il prestigio di coloro che la percepiscono.

Sarebbe disposto ad accogliere qualunque modificazione di forma alla sua proposta, purchè si ammetta il principio.

Confida che il Governo non si opponga alla presa in considerazione della proposta di legge ed all'adozione della importante riforma.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, rammenta che la Camera ha già preso in considerazione, consenziente il Governo, due proposte di legge consimili.

Dichiara di non avere nulla in contrario contro la proposta di indennità parlamentare della quale deve essere solamente giudice l'assemblea nazionale.

Con queste dichiarazioni consente che la proposta di legge dell'on. Mazza sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

RIZZONE svolge una proposta di legge per una tombola a favore dell'ospedale di Modica.

LACAVA, ministro delle finanze, con le debite riserve, consente che sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presenta un disegno di legge sull'esercizio delle farmacie.

LACAVA, ministro delle finanze, presenta un disegno di legge per modificare il regime fiscale degli spiriti.

Approvazione del disegno di legge per il frazionamento del comune di Bernareggio.

CAMERINI, segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Discussione del bilancio del tesoro.

VACCARO invoca dal Governo opportune riforme legislative, allo scopo di semplificare i pubblici servizi; e di rendere più vigorosa ed agile l'azione dello Stato, emancipandola da ogni indebita ingerenza, coll'introdurre il principio della responsabilità diretta dei funzionari.

Segnala la grande importanza del problema, sia sotto l'aspetto finanziario, sia sotto l'aspetto amministrativo e politico; onde crede giunta l'ora di risolverlo, avuto riguardo soprattutto all' interesse dei contribuenti.

Ricorda che, fino alle due ultime leggi del 1904 e del 1908, l'organismo burocratico rimase alla mercè dell'arbitrio governativo, per modo che fu possibile creare uffici inutili e far salire ai più alti anche individui non sempre competenti a coprirli.

Afferma la necessità di modificare i nostri ordini amministrativi al fine di sfrondarne il superfluo, migliorarne il funzionamento e diminuirne la spesa, senza lasciarsi intimorire dallo spauracchio del regionalismo.

Confida che il Governo e la Camera si accingeranno volenterosi alla riforma che fu anche così solennemente promessa nel discorso della corona (Bene).

ASTENGO presenta e svolge un ordine del giorno per domandare la presentazione di un disegno di legge per migliorare le condizioni dei pensionati, in modo da renderle rispondenti ai cresciuti bisogni della vita; secondo il criterio che si è applicato nel 1908 pei funzionari in servizio.

Ricorda che i funzionari e i pensionati non si rifiutarono, in tempi difficili per il paese, ai sacrifici che furono loro domandati; e confida che oggi lo Stato non si rifiuterà ad accogliere la loro modesta domanda.

COMANDINI segnala il difettoso funzionamento della Cassa depositi e prestiti per ciò che ha tratto ai mutui da accordare agli enti locali che, senza il concorso di quei mutui, non sono in grado di provvedere ad opere igieniche, ad edifici scolastici, a strade e simili.

Prega il ministro di provvedere prontamente ed efficacemente a questo stato di cose (Vive approvazioni).

FERRARIS MAGGIORINO osserva che da qualche tempo si verificano sensibili oscillazioni nel cambio, ed invita il ministro del tesoro a preoccuparsene e ad agire, ove occorra, senza esitanze e senza debolezze.

Nota altresì che una parte del capitale e del risparmio italiano vanno ad investirsi all'estero in titoli di Stato: il che dimostra come il paese non abbia fiducia nell'organismo e nella solidità delle nostre aziende industriali, e anche di questo il ministro del tesoro deve darsi pensiero, riformando subito, e non con criteri dottrinali, il regime delle Società anonime.

Si unisce alle considerazioni e raccomandazioni dell'onorevole Comandini e prega il ministro a studiare se e come si possa in qualche modo mutare l'ordinamento delle Casse depositi e prestiti per guisa da estenderne la sfera d'azione.

Raccomanda a questo proposito di vedere se sia stata bene applicata la legge per la municipalizzazione dei pubblici servizi; raccomanda altresì di accogliere, almeno in parte, la domanda dei pensionati governativi.

Quanto all'Amministrazione ferroviaria, rileva il disaccordo fra i più competenti per ciò che ha tratto alle spese di esercizio; onde è necessario che il Governo faccia sapere al paese la verità; come è necessario che tenga presente la nuova politica agraria che si svolge in Europa, e che è tutta fondata sopra basi di credito e di tesoro.

Nota per ultimo che tutte le classi sociali soffrono pel rincaro dei viveri e delle pigioni, dichiarando che se, per la prima parte, il Governo ha poca influenza, può averla, per la seconda, grande ed efficace, dedicando alla soluzione del problema larghissime somme che, d'altronde, non corrono alcun rischio.

Esamina poi la situazione finanziaria del bilancio, osserva che essa presenta il doppio fenomeno di un ristagno nell' incremento delle entrate e nel vertiginoso crescere delle spese, specie per la guerra e marina, e per le nuove Convenzioni marittime; onde la necessità assoluta di un qualche provvedimento.

Invita il ministro del tesoro a chiarire nettamente quali siano gli impegni finanziari dello Stato e le condizioni vere del bilancio, ed a proporre alla Camera i mezzi necessari per fronteggiarle (Vive approvazioni — Molte congratulazioni).

DANEO si associa alle raccomandazioni dell'on. Astengo in favore dei pensionati governativi, specialmente di quelli che hanno assegni del tutto insufficienti alle più elementari necessità della vita.

Raccomanda altresì che si faccia qualche cosa per migliorare le condizioni degli addetti alle avvocature erariali, ed agli operai nell'officina delle carte-valori e delle zecche, se non si vuole che i migliori emigrino nell'industria privata.

Esorta il ministro a curare che l'amministrazione da lui dipendente sia più sollecita a decidere, per la parte che la riguarda, le questioni che ad essa vengon sottoposte dagli altri Ministeri.

Cita ad esempio la questione delle cliniche universitarie torinesi, che, trasmessa dal Ministero dell'istruzione a quello del tesoro, ancora attende da questo una decisione.

In generale trova soddisfacenti le condizioni del tesoro, e trae argomento di ben sperare dall'aumento delle tasse sui consumi voluttuari.

Insiste infine sul concetto, altra volta propugnato, che convenga consacrare le economie dei bilanci al ribasso della tassa sullo zucchero e sugli altri consumi di prima necessità.

CASALINI si associa ai precedenti oratori nello invocare miglioramenti a favore così dei pensionati che hanno pensioni minime, come dei salariati dello Stato e di alcune più umili classi di impiegati.

È convinto che un più moderno indirizzo delle industrie di Stato permetterebbe di conciliare il maggior vantaggio dello Stato col miglior trattamento degli operai.

Richiama in particolar modo l'attenzione del Governo e del Parlamento sulla ingiustizia delle disposizioni, che negano alle donne, impiegate dello Stato, la riversibilità delle loro pensioni a favore del marito e dei figli; ciò che è tanto più enorme, inquantochè uguali sono le ritenute per l'uno e per l'altro sesso.

Dimostra infondati gli argomenti d'indole giuridica ed economica, con cui si pretende di legittimare siffatta iniqua sperequazione; alla quale confida sarà posto termine, in conformità dell'esempio datoci dagli altri Stati, ed estendendo il giusto criterio già timidamente accennato in alcune delle nostre leggi (Benissimo).

CAVAGNARI, all'onorevole Ferraris, che si è impensierito delle condizioni del cambio, osserva che queste non potranno mai esser migliori, finchè non diminuisca lo squilibrio esistente fra importazione ed esportazione.

Una causa dell'inasprimento dei cambi lo ravvisa nel fatto delle molte ordinazioni fatte all'estero pel nostro servizio ferroviario; mentre gli stessi prodotti potevano aversi a miglior prezzo dall'industria nazionale.

Osserva però che il capitale non potrà esser richiamato dall'estero al nostro paese, se non quando gli si garantirà un tranquillo e sicuro impiego.

Sollecita quindi la riforma del Codice di commercio per ciò che riguarda le Società anonime.

Quanto alle borse, nota che il fatto di tanti abusi rimasti impuniti dimostrano inutili i freni legislativi.

L'oratore è perciò amico della più ampia libertà, coll'abolizione delle posizioni privilegiate; poichè sostanzialmente le Borse non differiscono da qualunque altro mercato.

Chiede al ministro quando si provvederà alla semplificazione dei complicati controlli finanziari ed al riordinamento dei servizi, devolvendo le possibili economie a migliorare le condizioni del personale.

Spera che l'on. ministro vorrà tener conto di siffatte modeste osservazioni (Bene).

ABIGNENTE, relatore, rileva innanzi tutto che la situazione finanziaria non può esser discussa a fondo in questa sede; essa lo sarà, come di consueto, in occasione del bilancio di assestamento.

Afferma che questa situazione è ancora soddisfacente, sebbene qualche sosta siasi avuta negli ultimi tempi.

Riconosce, ad ogni modo, esser necessario un risoluto freno alle spese; ed in questo senso rivolge al Governo, in nome della intera Giunta, le più vive raccomandazioni.

Insiste sulla necessità di mantenere alto il livello morale e intellettuale della burocrazia, a cui è commesso il funzionamento dell'intero organismo dello Stato.

Ritiene che siasi forse esagerato lamentando, specialmente in questi ultimi giorni, la disorganizzazione dei nostri servizi amministrativi; ma è fuori dubbio che le nostre spese d'amministrazione non danno il rendimento che si avrebbe ragione di attenderne.

Perciò, prima di aumentare le spese pei pubblici servizi, è necessario perfezionare quelli esistenti. Ma per conseguire questo fine è necessario saper resistere alle pressioni dei partiti, mirando sempre ed esclusivamente all'ideale di un grande rinnovamento amministrativo.

Quanto più l'Italia avrà perfezionato i suoi congegni di amministrazione, tanto più degnamente si preparerà al grande avvenire economico che l'attende.

E poichè il Governo, anche per suggerimento della Giunta, si è già posto su questa via, l'oratore esprime l'augurio che continui a percorrerla coraggiosamente e senza esitazioni.

A coloro che hanno invocato un miglioramento nelle condizioni dei pensionati, osserva che alle ragioni di pietà resistono pur troppo le ragioni di bilancio; poichè il carico delle pensioni rappresenta, come è noto, uno dei più gravi oneri del bilancio.

Esorta la Camera ed il Governo a non dimenticare che sarebbe molto difficile, specialmente oggi, richiedere nuovi sacrifici al paese.

Ed agli oratori, che, come l'on. Maggiorino Ferraris, vorrebbero che lo Stato assumesse sempre nuove iniziative e funzioni, osserva che per tal via si camminerebbe ineluttabilmente verso la necessità di richiedere nuovi sacrifici al contribuente italiano (Interruzione dell'on. Maggiorino Ferraris).

Quanto alla questione delle abitazioni e del caro dei viveri, di cui ha anche parlato l'on. Maggiorino Ferraris, osserva esser questa una conseguenza diretta dell'aumento dei salari (Commenti — Interruzioni).

Tralasciando altre questioni speciali, trova degna di studio quella sollevata dall'on. Casalini circa il trattamento fatto alle donne impiegate per ciò che riguarda la pensione.

Conclude affermando la necessità che il bilancio nostro rimanga costituito su solide basi; pel quale fine sarà lieve ogni sforzo. Imperocchè, quanto più uno Stato ha il suo bilancio forte, tanto più ottiene considerazione. E la considerazione, di cui presentemente gode il nostro paese, è l'effetto della sua solida posizione finanziaria, è il frutto dei sacrifici dei contribuenti e della oculatezza del Governo (Vive approvazioni — Congratulazioni).

Per il decimo anniversario della prima conferenza internazionale all'Aja.

TREVES ricorda che, oggi or sono dieci anni, si riuniva la prima conferenza dell'Aja; espressione di un principio di giustizia internazionale, nel quale, senza distinzione di parte, non possono non trovarsi concordi tutti gli uomini di buona volontà.

Questa istituzione realizza le nobili aspirazioni dei grandi giureconsulti italiani, da Alberico Gentili a Pasquale Stanislao Mancini.

Il proletariato che non vuole la guerra, ma bensì il lavoro tranquillo e fecondo, saluta con gioia i progressi di quella civile istituzione, augurando ch'essa diventi strumento sempre più efficace per la conservazione della pace fra le genti (Vive approvazioni).

PRESIDENTE (Segni d'attenzione). Onorevoli colleghi! Mi associo di gran cuore, in nome della Camera, sicuro d'interpretarne i sentimenti, alle nobili parole testè pronunziate dall'on. Treves.

L'Italia che pure nei giorni nefasti del suo servaggio, e poi in quelli felici del suo risorgimento, da Alberico Gentili a Garibaldi, ed ai maggiori suoi uomini di Stato, ha sempre auspicato ad un avvenire di pace per tutte le genti, salutò con la maggiore simpatia, dieci anni or sono, la prima conferenza dell'Aja. E se oggi non può dimenticare i doveri che le ragioni dell'esistenza e le necessità dei tempi ancora le prescrivono, segue tuttavia lo svolgersi di quell'Istituto col più vivo interesse e col più vivo augurio che esso possa, risolvendo via via le più ardue questioni di diritto internazionale, giungere a tradurre in atto il grande principio dell'arbitrato, chiamato a dirimere le contese fra i popoli, e ad assicurare così nella pace e nella giustizia il trionfo dell'umanità (Vivissime approvazioni).

E in attesa che ciò avvenga in tempo non lontano, mi sia permesso di fare, in nome vostro, ed in questo momento, nel quale celebriamo un così fausto anniversario, il voto che l'Italia possa, nella tutela dei diritti civili e dei giudicati, e nella protezione dei propri figli, ottenere da tutte le nazioni civili quell'eguaglianza di trattamento fra i cittadini e gli stranieri, che essa, tutte sorpassandole nella via del progresso giuridico, ha, fin dal suo nascere, scritto nei suoi Codici e nelle sue leggi (Approvazioni vivissime — Applausi generali e prolungati).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno (Segni di attenzione). Non meno vivamente della rappresentanza nazionale, il Governo sente tutta la grandezza della iniziativa, che ebbe principio or sono dieci anni, e che, secondo il desiderio di tutti gli uomini politici e di tutti gli uomini di cuore, è destinata al più promettente avvenire.

Certamente le difficoltà, che si incontrarono su questa via, non sono lievi; e, come ha ricordato l'illustre nostro presidente, alcune necessità di Stato non sono purtroppo nè scomparse nè diminuite.

Ma è certo che un progresso notevole si è fatto, inquantochè in tutti è ormai profondo il sentimento che la ragione, e non la forza, deve decidere dei dissidî fra le nazioni (Benissimo).

In questo còmpito l'Italia non mancherà di assecondare l'opera dei volenterosi di tutti i paesi.

Il nostro bene amato presidente ha opportunamente ricordato che, per quanto riguarda il riconoscimento dei diritti dello straniero, l'Italia ha sempre tenuto il primo posto.

L'Italia perciò non sarà mai seconda ad alcuna nazione nell'incoraggiare tutti gli sforzi che valgano ad assicurare una pace duratura, nell'interesse, non solo del proletariato, ma di tutti i popoli del mondo (Vivissime approvazioni — Applausi).

Interrogazioni e interpellanze.

LUCIFERO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il ministro della guerra per sapere se sia vero che i progetti di legge per il riordinamento dell'esercito e i miglioramenti dei quadri non saranno presentati alla Camera che alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le vacanze estive.

« Molina ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra sulla disposta sospensione delle manovre militari nell'altipiano gallurese e sulle sue ragioni.

« Pala ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli interni sulle proibizioni ordinate dal prefetto di Ferrara relativamente ai manifesti ed ai comizi degli scioperanti muratori di quella città.

« Quaglino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri per sapere se non creda che, a seguito degli ultimi avvenimenti nella Rumelia orientale, ed a seguito dell'elevazione della Bulgaria a Regno e del riconoscimento della sua indipendenza, si debba elevare a legazione l'agenzia diplomatica di Sofia, ed a consolato generale il consolato di Filippopoli.

« Scorciarini-Coppola ».

« I sottoscritti interrogano il ministro delle finanze e il ministro dell'interno sui provvedimenti che il Governo intenda adottare in favore dei contribuenti dei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre e che ebbero perciò sospeso il pagamento delle imposte, che non entreranno a far parte dell'elenco di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909.

« Colonna di Cesarò, Di Sant'Onofrio, Paratore ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro degli esteri, sulle condizioni e l'indirizzo della nostra politica estera.

« Eugenio Valli ».

La seduta termina alle 19.5.

DIARIO ESTERO

La situazione nella Turchia, secondo le ultime notizie, sembra alquanto migliorata; tuttavia si è ben lungi dal ripristinamento dell'ordine nelle provincie asiatiche e nella Macedonia.

Come ne informa un dispaccio da Costantinopoli, 17, il maresciallo Chefket pascià disse in un'intervista che l'opera di epurazione intrapresa dall'esercito macedone durerà ancora parecchio tempo e che quindi non si può prevedere per ora l'epoca in cui potrà essere tolto lo stato d'assedio. Queste dichiarazioni produssero penosa impressione in parecchi circoli, incutendo serio timore a coloro che hanno qualche cosa da rimproverarsi, mentre furono accolte molto favorevolmente dai giovani turchi.

In questo periodo epurativo la popolazione di Costantinopoli è costretta a subire l'atroce spettacolo, quasi giornaliero, di impiccati che dondolano nei punti principali della città.

Negli ultimi giorni era corsa la voce che il Sultano si era opposto alla continuazione delle esecuzioni, o, almeno, alla esposizione dei giustiziati. Questa voce deve essere stata del tutto infondata, oppure, come lo dimostrano gli avvenimenti odierni, l'autorità militare seppe far prevalere la sua volontà anche su quella del Sultano.

Su questo fatto un telegramma da Costantinopoli, 17, alla *Montags-Revue* dice:

« Fra il Sultano Maometto V e il Comitato giovane turco sarebbe nato un profondo screzio. I Giovani turchi con la loro prepotenza sono divenuti addirittura insopportabili. Non è escluso che subentri un aperto conflitto fra il Comitato e il Sultano. Tutto fa presagire che in tempo non lontano si avranno nuovi gravissimi avvenimenti, giacchè anche fra le truppe finora fedeli al Comitato incominciano a manifestarsi sintomi gravissimi ».

Intanto il nuovo Ministero turco non ha creduto di presentarsi ancora alla Camera.

I dispacci dicono che si presenterà sabato per esporre il programma del Governo, ed il ritardo si attribuisce al desiderio del Sultano di voler prestare prima giuramento innanzi al Parlamento. Questa solenne funzione dovrebbe avvenire domani.

Il programma che esporrà il Governo, dicono i dispacci, è quasi simile a quello recente del Gabinetto Hilmi pascià; esso contiene un paragrafo che dichiara che la situazione in Turchia è insufficientemente progredita e tale da non poter fare a meno del concorso straniero. Gli stranieri dettero prova di viva ed attiva simpatia verso la Turchia; questa deve perciò dimostrare loro riconoscenza ed impiegare non soltanto capitali, ma altresì personale straniero.

Il progetto che crea i sottosegretari parlamentari incontra qualche opposizione da parte di parecchi ministri, che si rifiutano di ammettere i sottosegretari alle deliberazioni dei Consigli dei ministri, mentre i membri del Comitato « Unione e Progresso » insistono per la loro ammissione.

***

Dopo le assicurazioni date dallo Scià che egli lealmente manterrà la costituzione, la guerra civile in Persia sembra prossima a cessare. Un ultimo dispaccio da Teheran dice:

« L'*andjuman* di Tabris ha telegrafato che accetta la decisione del Comitato nazionalista, formato a Teheran, per indurre i nazionalisti di provincia a cessare le ostilità verso lo Scià. Questi si è recato nel pomeriggio a visitare il palazzo di Sultanahbad, ove ha intenzione di stabilire la sua residenza.

« Il governatore di Retsh ha comunicato le pretese del suo partito, di cui ecco le più importanti: 1° sgombro del territorio persiano da parte delle truppe estere; 2° pubblicazione di un rescritto imperiale il quale annunzi chiaramente che lo Scià ha accordato nuovamente la costituzione con tutte le garanzie; 3° licenziamento delle forze irregolari che sostengono i reazionari ed allontanamento dei capi reazionari dal palazzo ».

Queste condizioni sono state accettate, ed infatti già parte della colonna russa occupante le vicinanze di Tabris ha incominciato a ritirarsi verso la frontiera.

L'inchiesta sull'esercito

La Commissione d'inchiesta per l'esercito ha approvato la relazione sull'ordinamento dell'Amministrazione generale dell'esercito, la quale consta di due parti, una sul « Funzionamento attuale dei

servizi amministrativi e contabili »; l'altra sulle « Proposte di riforme ».

Premessa una rapida descrizione degli attuali ordinamenti relativi all'Amministrazione generale dell'esercito, tanto presso il Ministero che nel territorio, nella prima parte della relazione si dà un accenno dei fondamenti giuridici su cui essi poggiano e si imprende l'esame dei principî amministrativi ai quali sono inspirati, in correlazione sia al modo di funzionare in generale dei vari organi di Amministrazione, sia dei mezzi con i quali in questo campo l'azione Ministeriale si attua.

In ordine al fondamento giuridico dell'attuale ordinamento, la relazione osserva che l'Amministrazione particolare dei Corpi è disciplinata solamente dal « Regolamento d'Amministrazione e di contabilità pei Corpi del R. esercito ».

Ma detto regolamento essendo un atto meramente interno, non munito di legale sanzione, non può costituire un pieno fondamento giuridico all'ordinamento amministrativo dei Corpi. Tale regolamento, infatti, con la creazione dell'istituto delle masse e con altre importanti discipline, sembra sorpassare i limiti della facoltà regolamentare; ma anche ciò non fosse, è innegabile che esso abbia carattere di regolamento generale di pubblica amministrazione per il quale la legge prescrive che venga sentito il Consiglio di Stato e venga approvato con decreto Reale, ciò che include la registrazione alla Corte dei conti. Invece tali formalità sono state tralasciate e la loro omissione ha prodotto un grave inconveniente anche nel terreno della pratica, poichè il regolamento è considerato come una materia suscettibile di ogni modificazione a piacere dei singoli uffici dell'Amministrazione centrale e secondo le varie opportunità del momento.

La relazione esprime quindi preliminarmente il voto che, attribuite alla legge quelle riforme che le competono, si traducano le speciali norme di loro applicazione in un regolamento che le riassuma in forma semplice e chiara, rimandando alle istruzioni ministeriali ogni minuto particolare di esecuzione.

Soprattutto ritiene la relazione che il nuovo regolamento debba essere studiato, approvato e registrato nei modi e coi procedimenti che sono obbligatorî per tutte le amministrazioni.

Trattando dei principi generali amministrativi sui quali si fonda l'attuale ordinamento, la relazione rileva come gli attuali ordini amministrativi si basino: *a*) sull'accentramento nel Ministero di ogni indirizzo amministrativo e dei servizi di carattere generale e di sindacato; *b*) sulla autonomia dei corpi nella gestione della proposta azienda costituita come un'entità giuridica particolare mediante l'istituto delle masse. Questo sistema, quale apparisce da tali principî teorici, dovrebbe far presumere una maggiore semplicità ed un minor costo in confronto agli ordinamenti amministrativi degli altri eserciti; ma, in pratica, risulta dagli studi e dalle indagini della Commissione che i sistemi amministrativi del nostro esercito, sieno diretti ai servizi generali, sieno diretti alla gestione interna dei corpi, presentano complicazioni, mende e lacune che danno il convincimento della necessità di una riforma piuttosto estesa.

Venendo più specialmente a parlare dell'accentramento Ministeriale la relazione dice che in generale il principio dell'accentramento amministrativo - in pratica alquanto esagerato - ha finito per far convergere nel Ministero, oltre alle funzioni di direzione e di sindacato generale che gli sono proprie, anche altre che più propriamente hanno carattere tecnico, oppure di semplice esecuzione. Un tal fatto, anche in modo più evidente, si verifica nei servizi economici amministrativi di commissariato; mentre tali servizi avendo per presupposto una pratica di affari di natura commerciale, più che altri hanno bisogno di essere disimpegnati da organi specializzati nella materia. All'interesse per altro che gli uffici Ministeriali prendono anche nella trattazione degli affari di minuta amministrazione, corrisponde la riluttanza che i sottoposti comandi dimostrano ad assumere, sia pur menome, responsabilità sulla decisione o sulla iniziativa di fatti amministrativi e tendenza quindi a deferirle tutte alla superiore autorità.

La relazione ritiene pertanto che convenga procedere ad un largo decentramento della funzione amministrativa dell'esercito rilevando come ciò possa farsi senza menomare eccessivamente quell'unità di criteri che vuolsi pregio del sistema dell'accentramento ministeriale e senza un aumento di personale per il disimpegno della stessa entità di servizi: opina anzi la Commissione che la spesa per il personale con un ben inteso decentramento dovrebbe diminuire, perchè la massima parte degli affari essendo destinata ad esaurirsi sul posto, verrebbe a scomparire buona parte del carteggio che ora affluisce e defluisce dal centro agli organi territoriali, perchè è innegabile la maggior produttività del lavoro in un organismo amministrativo decentrato e perchè il costo medio degli impiegati dell'Amministrazione centrale è certamente superiore di quello dei personali degli uffici territoriali dipendenti.

Vagliati i vantaggi che si attribuiscono all'accentramento, la relazione accenna agli inconvenienti che da esso derivano e che per numero e per gravità appariscono tali da sorpassare i vantaggi stessi.

Invero l'accentramento elimina le responsabilità specifiche dei singoli provvedimenti, lascia impreparati sia i grandi comandi, sia gli organi di commissariato ai còmpiti di guerra, rende più difficile l'apprezzamento della convenienza amministrativa ed economica dei provvedimenti tecnici e degli affari da concludere. La Commissione quindi si dichiara favorevole ad un decentramento amministrativo che risponda alle seguenti condizioni: che permetta un riparto preciso di facoltà e di poteri fra le autorità centrali ed i comandi; che posi sovra un organismo direttivo territoriale costituente un corpo unico soggetto ad una sola autorità gerarchica; che malgrado tale unicità consenta la specializzazione delle funzioni amministrative.

Nulla si risolverebbe infatti intendendo, come il decentramento, la dislocazione materiale di mansioni burocratiche dal Ministero ai Comandi territoriali; mentre un vero decentramento può solo ottenersi determinando una somma di poteri da riservarsi alla facoltà d'iniziativa e di decisione degli organi direttivi secondari, lasciando solo all'autorità centrale di provvedere in linea di massima a dare unità di indirizzo e di applicazione all' azione di tali organi.

Osserva poi la relazione che sarebbe grave errore sovraccaricare personalmente i comandanti di grandi masse di truppe delle minute cure e delle responsabilità che sono inerenti alle funzioni amministrative; ciò anderebbe a danno della preparazione militare: l'Amministrazione deve quindi entrare nel comando solo per quella parte che basti ad integrarlo mediante le larghe direttive e la vigilanza, mentre le varie funzioni amministrative dovrebbero essere specializzate ed affidate a chi, idoneamente preparato ed opportunamente diretto, ne possa formare il precipuo còmpito del proprio ufficio.

Occupandosi quindi dell'autonomia economica dei corpi e dell'istituto delle masse, la relazione premette che l'istituto delle masse, quale è nei nostri ordinamenti, poggia essenzialmente sul principio della libera disponibilità, da parte del corpo, dell'assegno fisso ad esso versato dallo Stato per ogni uomo e per ogni giornata di presenza.

Nell'origine una tale istituzione rispondeva a reali necessità di fatto e doveva essere improntata a molta semplicità di ordine amministrativi e contabili, poichè ogni atto di amministrazione aveva principio e fine nell'ambito del reggimento.

Invece col progresso del tempo il principio della piena autonomia economica dei corpi è venuto a soffrire restrizioni sempre maggiori, in quanto, collo svilupparsi dei rapidi mezzi di comunicazioni si sono rese possibili e si sono trovate utili le somministrazioni in natura, da parte del potere centrale, nel mentre che gli organi di sindacato presso di essi esistenti, hanno trovato modo di esplicarsi e di venire gradualmente più esigenti nel controllare la erogazione dell'assegno, sicchè la libertà di azione dei corpi è venuta a poco a poco a restringersi nei più angusti confini. Complessivamente oggi l'azione amministrativa dei corpi (in seguito

alle somministrazioni in natura da parte del potere centrale) può esercitarsi tutt'al più su 17 centesimi, in confronto degli 89 accordati per il mantenimento della truppa. Il sistema delle masse non può quindi più presentare, dal punto di vista amministrativo e contabile, quei vantaggi per il raggiungimento dei quali fu istituito; dimostra, infatti, la Commissione che sono venuti a mancare sia lo stimolo a bene amministrare, sia la primitiva semplicità negli ordini contabili. Il sistema presenta invece innegabili inconvenienti in relazione soprattutto ai nostri ordini costituzionali.

Difatti, la spesa per il mantenimento delle truppe, per effetto del sistema delle masse figura in bilancio in misura in parte apparente e spesso di molto inferiore a quella reale; e quanto di più l'amministrazione militare eroga sui conti delle masse viene a costituire un occulto disavanzo al quale o presto o tardi il Parlamento deve provvedere con sovvenzioni straordinarie, come ha già provveduto accordando dal 1880 in poi ben 45 milioni. Inoltre il concetto insito nelle masse che i fondi ad esse concessi non siano più di spettanza dello Stato, ma divengano proprietà particolare dei corpi, ha avuto per conseguenza di sottrarre in parte la gestione di tali fondi e delle attività che ne derivano, oltrechè al controllo del Parlamento, ancora a quello degli organi consultivi e sindacatori dello Stato. Nè un tale controllo apparisce superfluo, poichè da concordi deposizioni e dalle indagini fatte si apprende che con imputazione alle masse, ed in specie a quella generale, sono state accordate anticipazioni e sovvenzioni o fatte spese che non avevano avuto assegnazione in bilancio e che sono anche estranee ai fini delle masse stesse. La relazione enumera vari esempi di tale imputazione alle masse di spese ad esse estranee, e la dichiara inammissibile, perchè i proventi delle masse derivano in tutto o principalmente dagli stanziamenti di bilancio che hanno per oggetto il mantenimento delle truppe e che non possono essere distratti da questa destinazione.

Infine l'istituto delle masse richiede l'esistenza di un conto corrente col tesoro e di uno speciale ufficio amministrativo che accentri in sè e compensi tutti i rapporti, che a ragione di esse sorgono fra corpo e corpo.

Pertanto la Commissione avendo riconosciuto che nella pratica è venuto a mancare il carattere attribuito in origine alle masse e non potendo consentire nei sistemi coi quali sono fatte funzionare, non può ammettere la necessità della loro conservazione, mentre è persuasa che con un diverso sistema, che esporrà a suo tempo, si eviterebbero gli inconvenienti non lievi indicati, si raggiungerebbe maggiore semplificazione e di conseguenza maggiore speditezza nei servizi, rendendo in pari tempo possibile il raggiungimento di qualche economia.

Quanto alle funzioni amministrative della gestione particolare dei corpi, il sistema attuale incontra varie critiche: principale quella che obbligando il comandante del corpo ad occuparsi di svariate e minute pratiche d'amministrazione viene necessariamente distratta parte di quella sua attività che più utilmente si applicherebbe alla educazione militare del soldato. Inoltre per numerose dichiarazioni, risulterebbe che il Consiglio d'amministrazione dove svolgere sovente l'opera sua senza che i suoi componenti abbiano possibilità di prendere completa cognizione degli argomenti sui quali debbono decidere.

Data la necessità che i Corpi, costituendo una unità combattente ordinariamente mobile debbano anche costituire unità amministrativa, la relazione osserva che si deve però ridurre al minimo la gestione finanziaria di essi per ottenere che le cure dell'amministrazione vengano meno a pesare nei conti del reggimento e per dare la massima prevalenza al carattere di unità combattente che ad esso è proprio.

Quanto alle funzioni dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, la relazione dice che questo ufficio venne istituito per amministrare gli assegni di tutti quei personali che essendo fuori dei corpi non dipendono da un proprio Consiglio di amministrazione. Dato il sistema delle masse si giustifica l'esistenza dell'ufficio, per il fatto che esso regola i rapporti contabili fra Corpo e Corpo che sorgono dalla gestione delle medesime e per il fatto che esso accentra e regola tutte le operazioni di conto corrente compiute col tesoro.

Ma l'esistenza di questo ufficio e della sua cassa centrale, che è alla diretta ed insindacata disposizione del Ministero, rende possibile quelle erogazioni di fondi per le quali, in un'ultima analisi, attraverso al conto corrente si impegna lo Stato in nuove o maggiori spese non ancora autorizzate.

Occorre quindi ridurre l'amministrazione militare nelle giuste norme di funzionamento, facendo del tutto cessare un siffatto sistema; nè la riforma apparisce difficile. Difatti, abolite le masse e finita la necessità di sovvenzioni del tesoro in conto corrente, mancherebbe la ragione precipua per conservare siffatto ufficio. Le altre attribuzioni dovrebbero secondo la loro natura passare ad altri uffici che potrebbero disimpegnarle con competenza non minore.

La Commissione pertanto non crede necessaria la conservazione di un Istituto così specializzato il cui personale potrebbe trovare più proficuo impiego in altre branche dell'Amministrazione militare.

Passando a trattare del bilancio della guerra e del conto corrente col tesoro, la relazione rileva che in linea amministrativa e contabile il bilancio della guerra manca della corrispondenza necessaria fra gli stanziamenti e la reale spesa per il mantenimento delle truppe e che manca anche di specializzazione in maniera da rendere troppo ampie le facoltà dell'Amministrazione e poco controllabile la erogazione dei singoli stanziamenti. Il bilancio non solo non dà il costo reale medio di ogni soldato, ma non è in grado neppure di farci conoscere il costo effettivo di ogni arma e di ogni servizio.

Esposte le cause principali di tale situazione, la relazione dice che il bilancio della guerra dovrebbe avere un riparto diverso più rispondente alle necessità del controllo e dimostra che se anche una maggiore specializzazione potrà rendere necessari progetti di storno ed importare qualche maggior lavoro contabile, ad essa si deve ugualmente addivenire per rendere efficace il controllo parlamentare che è base del nostro sistema costituzionale.

La questione del conto corrente del tesoro è tanto intimamente connessa con quella delle masse dei corpi, da richiedere una soluzione unica. Vagliati gli argomenti che si adducono per la conservazione di tale conto corrente, la relazione, esposta la situazione del conto al 31 dicembre 1908 e dimostrata l'impossibilità d'imporre dei limiti ai prelevamenti e di sindacarne la destinazione, conclude che una volta abolite le masse, anche esso dovrebbe essere abolito, evitandosi così la possibilità che esso possa servire a spese non previste in bilancio e sulle quali mancò quindi la preventiva autorizzazione del potere legislativo.

Per l'eventualità, tuttavia, che il potere centrale debba poter usufruire con ogni rapidità di mezzi straordinari che fossero richiesti da urgenti e gravi interessi dello Stato si potrebbe provvedere con una legge che concedesse al potere esecutivo di disporre per l'apertura di un credito straordinario sulla tesoreria centrale, mediante atti di Governo deliberati in Consiglio dei ministri e debitamente motivati salvo l'obbligo di presentare tali atti al Parlamento appena possibile.

In tal modo, mentre verrebbero salvaguardati i diritti del Parlamento, il Governo avrebbe a sua immediata disposizione ogni mezzo per provvedere a qualunque straordinario ed imprevedibile contigenti.

Da ultimo la relazione tratta dei personali amministrativi. Descrittone l'ordinamento, la relazione osserva che la varietà dei personali, sia presso l'Amministrazione centrale che nel territorio, in parte con promiscuità di incarichi, produce, stante le non omogenee attitudini e la difformità di tendenze e di abitudini un certo disagio nel disimpegno del servizio reso manifesto alla Commissione colle disposizioni e le memorie dalle diverse parti presentate e contenenti lagnanze che riflettono tanto l'ordinamento del Ministero e dei corpi militari amministrativi, quanto la competenza professionale dei singoli personaggi.

Esposte partitamente tali lagnanze, la relazione dice non potersi disconoscere che la coesistenza nell'Amministrazione dell'esercito, sia centrale che territoriale, di personali civili e militari, tanto fra loro dissimili e per sistema di reclutamento, per coltura speciale e per preparazione professionale, ingeneri imprecisione nei limiti delle singole competenze, dalla quale derivano sovrapposizioni o deficienze nei rispettivi còmpiti ed anche attriti, dannosi sempre al buon andamento dei servizi.

Tuttavia la Commissione, pure affermando che il Ministero della guerra non possa in verun modo perdere il carattere di istituto civile proprio a tutte le Amministrazioni dello Stato, dimostra come l'Amministrazione centrale militare non possa dispensarsi dal sussidio di competenze tecnico-militari per il disimpegno di alcune pratiche amministrative. E come inopportuno riuscirebbe affidare al solo personale civile le attribuzioni di competenza tecnico-militare, non meno inopportuna sarebbe una ingerenza degli ufficiali dell'esercito nella applicazione delle norme di carattere statutario e di quelle organiche d'amministrazione che sono comuni a tutti i Ministeri.

Se, a malgrado della convenienza di utilizzare nel Ministero sia il personale civile sia quello militare, sussiste lo stato di disagio sopra accennato, vuol dire che questo è dovuto, più che ad altro, a difetti di ordinamento che non permettono di adibire ciascuno di siffatti personali a quelle sole attribuzioni che gli sono proprie eliminando ogni promiscuità di incarichi.

Per riguardo quindi all'Amministrazione centrale ed al migliore impiego dei relativi personali, la Commissione, accennato ai difetti che si rilevano anche nell'ultimo ordinamento del 1908, soprattutto in rapporto al funzionamento dei Gabinetti, afferma che il diverso ordinamento dovrebbe essere informato al criterio fondamentale della maggiore possibile separazione del triplice ordine di attribuzioni al Ministero demandate, e cioè:

le funzioni costituzionali, giuridico-amministrative ed ispettivo-amministrative;

le funzioni che hanno connessione intima coll'arte militare, colla istruzione delle truppe e col governo disciplinare in genere dell'esercito;

infine le funzioni amministrative di carattere economico.

Le prime dovrebbero essere di esclusiva spettanza del personale civile del Ministero, come quelle che richieggono una coltura giuridica ed amministrativa piuttosto estesa; le seconde degli ufficiali delle varie armi che soli possono arrecare il contributo dell'esperienza formatasi nella vita del reggimento, e le ultime, infine dovrebbero essere attribuite ad un corpo di intendenza militare appositamente preparato e fornito della necessaria pratica della trattazione degli affari.

Alcune funzioni poi di semplice esecuzione nell'Amministrazione centrale e quelle di gestione, di contabilità e di revisione dovrebbero servire di reimpiego agli ufficiali combattenti che avessero i requisiti necessari per disimpegnarle.

Più particolarmente la Commissione formula il voto: che i Gabinetti, spogli di ogni funzione amministrativa, vengano messi in armonia colle disposizioni della legge del 1906; che la ragioneria venga costituita in ufficio autonomo; che gli affari relativi alle truppe vengano separati da quelli relativi alla leva; e che, infine, un'unica direzione generale amministri tanto i personali degli ufficiali combattenti quanto quelli degli ufficiali amministrativi.

In quanto poi ai personali militari amministrativi che ora hanno attribuzioni nel territorio e nei corpi, l'abolizione delle masse ed il decentramento amministrativo, che la Commissione propone, avrebbero già per risultato di eliminare alcuni degli inconvenienti a cui si è accennato. Il resto dovrebbe ottenersi da una migliore organizzazione o da un reclutamento più adeguato ai rispettivi incarichi.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Elena visitò ieri l'ospedale del Bambino Gesù per i fanciulli poveri. Si trovavano a riceverla il direttore dell'ospedale, il personale sanitario e la superiora delle suore infermiere.

L'Augusta Signora si recò in tutte le corsie, soffermandosi ai letti dei piccoli malati, prodigando carezze e parole affettuose, materne.

La visita durò un'ora e un quarto, e riuscì di piena soddisfazione a S. M., che l'espresse ai sanitari e alle suore.

Nel pomeriggio, adempiendo alla promessa fatta ai piccoli ricoverati, S. M. inviò per essi giuocattoli e dolci in larga quantità.

Dopo la visita all'ospedale del Bambino Gesù, Sua Maestà la Regina si recò in automobile alla Casa di salute per malattie chirurgiche in via Milazzo.

Venne ricevuta dai dottori presenti e dalle suore di carità che prestano colà servizio di assistenza.

La Regina visitò tutte le sale, soffermandosi in special modo al letto di una giovane profuga dal terremoto e ferita gravemente.

S. M. la Regina ripartì dalla Casa di salute dopo circa mezz'ora, ossequiata da tutto il personale sanitario.

Congresso della Federazione europea. — È continuato ieri lo svolgimento dei lavori. Nella seduta antimeridiana il prof. Peritch, dell'Università di Belgrado, lesse la sua relazione « Sull'influenza dell'unità della legislazione civile sullo sviluppo della soldarietà umana ».

Seguì una discussione, a cui parteciparono il prof. Filomusi, il conte Sabini, il principe di Cassano e l'avv. Persico. Indi il Congresso votò unanime un plauso alla relazione del prof. Peritch e fece voti che venga fondata in Roma un'Accademia per la discussione pubblica delle questioni di diritto e di legislazione comparata.

Il prof. Dante Caporali riferì « Sulla costituzione di Corti giudiziarie permanenti internazionali ». Venne votato un ordine del giorno con cui si fanno voti per la costituzione di una Cassazione internazionale, composta di rappresentanti dei diversi Stati, alla quale si possa ricorrere contro le decisioni definitive dei vari tribunali nelle materie regolate dalle Convenzioni internazionali.

Omaggio alla Francia. — La direzione centrale della Federazione nazionale fra i reduci e i militari in congedo, con sede centrale in Roma, si è fatta iniziatrice di adesioni e sottoscrizioni per un omaggio alla Francia nella ricorrenza del cinquantenario di Solferino e San Martino.

L'omaggio consisterà in una stele di bronzo ed un ricco album contenente il nome di tutti gli offerenti.

Vennero di già raccolte L. 3235.40 da deputati, senatori, Società di reduci e veterani, Municipi, Camere di commercio, ecc.

Società zoologica italiana. — Nell'adunanza del 17 maggio 1909, presenti numerosi soci, il presidente professor comm. A. Carruccio proclamò dapprima sei nuovi soci, ed annunziò la nomina a senatore del Regno del socio onorario prof. L. Camerano di Torino, ricordandone i grandi meriti scientifici. Quindi commemorò i soci defunti magg. prof. Barucchello e signor De Wagner.

Lo stesso presidente presentò ed illustrò importanti doni ricevuti recentemente dal Museo zoologico, parecchi dei quali dovuti a S. M. il Re fra cui uno splendido esemplare adulto di Fagiano venerato (*Syrmiaticus Reevesi*), e fra gli acquisti fatti direttamente dal Museo, fece ammirare un grosso orang-utang di Sumatra. Il senatore conte di Carpegna presentò ed illustrò un *Cursorius gallicus* da lui ucciso sulla spiaggia di Fiumicino.

Il comm. Rostagno descrisse una nuova e rara varietà di *Melargia arge* da lui dedicata al conte Turati di Milano e che nel Lazio costituisce quasi del tutto il tipo. Il presidente si congratulò con il comm. Rostagno e con il suo collaboratore, il socio sig. Zapelloni, che coglie anche meritati allori negli studi anatomici, avendo testè ottenuto il cospicuo premio Rolli. Il prof. Angelini illustrò varie specie di uccelli dell'America meridionale, ed il principe Chigi presentò un *Melanonyx brachyrinchus* ucciso in provincia di Roma e due *Anas boscas*, con parziale abito maschile. Il prof. Lepri descrisse una nuova forma di Sirex, riferibile forse al *Sirex sah mocz* da lui colto sul M. Cimino; ed un curioso nido cartonaceo di *Lasius emarginatus;* il dott. Masi parlò, illustrandolo, di un nuovo lavoro dell'ill. prof. Müller sui *Cladoceri antartici*. Il presidente presentò poi varie memorie dei soci signori dott. Barnabò, prof. Condorelli, conte Arrigoni, conte Cavazza, che l'assemblea deliberò siano inssrite in uno dei prossimi Bollettini sociali.

Fenomeni tellurici. — Ieri, a Milo (Catania), sono state avvertite varie scosse di terremoto. Una scossa è stata avvertita anche a Santa Venerina ed ha prodotto panico.

A Catania la scossa è stata registrata dagli istrumenti dell'osservatorio.

Movimento commerciale. — Il 15 corrente furono caricati a Genova 1311 carri, di cui 584 di carbone pel commercio e 49 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 363, di cui 16 di carbone pel commercio e 93 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 371, di cui 228 di carbone pel commercio e 35 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 167, di cui 63 di carbone pel commercio e 12 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 100, di cui 26 di carbone pel commercio e 7 per l'Amministrazione ferroviaria.

Il 16 a Genova furono caricati 14 carri; a Venezia ne furono caricati 28, di cui 8 di carbone pel commercio e 20 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona il carico fu nullo; a Livorno furono caricati 44 carri; e a Spezia 22, di cui 11 di carbone pel commercio e 11 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Il *Principe di Udine*, del Lloyd Sabaudo, ha transitato da Tangeri per Buenos Aires. — Da Suez ha proseguito per Alessandria e Genova il *Birmania*, della N. G. I.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 18. — Il *Giornale ufficiale* pubblica la nomina dell'ex Gran Visir, Tewfik pascià, ad ambasciatore a Londra.

Il tribunale di guerra ha intimato di comparire dinanzi ad esso entro dieci giorni, sotto pena della perdita dei diritti civili e della confisca dei beni, al Dervisch Wahdeti, gerente del giornale *Volcan*, a Lanzade, gerente del *Sebesti*, ad Ahmed Dschewdet, gerente dell'*Ikdam*, e ad Alì Kemal, redattore capo dell'*Ikdam*.

Il *Giornale ufficiale* annunzia che un maggiore ed un vicemaggiore, i quali dopo la rivolta del 13 aprile inviarono ai giornali, in nome delle truppe maomettane della caserma di Selimie, un dispaccio di congratulazione approvando la rivolta, furono espulsi dall'esercito e condannati a tre anni di prigione. Il Sultano ne ha firmato la condanna.

Secondo i giornali turchi il Sultano ha ratificato il protocollo turco-bulgaro.

Il Sultano ha ricevuto ieri Mahmud Chefket, lo ha ringraziato dei servizi resi finora e gli ha donato un cavallo, ma Chefket ha ricusato il dono, sotto il pretesto che non aveva scuderie a Costantinopoli.

L'*Osmanisher Lloyd* dice che Chefket pascià verrà prossimamente nominato ispettore generale dell'Anatolia.

PARIGI, 18. — Secondo la statistica, del Sottosegretariato delle poste rimangono a Parigi soltanto 458 postelegrafici scioperanti sopra un totale di 26,406 impiegati.

Alla direzione delle poste e telegrafi del dipartimento della Senna si sono avuti stamani una sessantina di agenti ed una trentina di sotto-agenti rientrati in servizio.

Lo sciopero è dunque considerato come terminato.

ADDIS ABEBA, 18. — Questa mattina è stato proclamato erede del trono etiopico Lig Jasu.

La proclamazione è avvenuta in presenza di tutti i grandi capi e di circa ventimila soldati.

VIENNA, 18. — La prossima seduta della Camera dei deputati avrà luogo soltanto dopo la Pentecoste, onde permettere alla Commissione del bilancio di prendere le sue decisioni sul bilancio stesso senza interruzione.

PARIGI, 18. — Alle ore 6 pom. non vi erano più che 301 postali scioperanti sopra un effettivo di 26,400.

ADEN, 18. — Gli inglesi hanno attaccato il Mullah, ed hanno ricuperato 600 cammelli.

Sei indigeni del Somaliland britannico sono rimasti uccisi.

PIETROBURGO, 18. — Il generale Stoessel e l'ammiraglio Niebogatoff sono stati rimessi in libertà per ordine dello Czar.

La loro permanenza nella fortezza Pietro e Paolo li ha ridotti in cattive condizioni di salute.

PARIGI, 18. — *Camera dei deputati*. — Si rinnova la votazione sulla proposta di De Dion, che tende a vietare che si canti l'*Internazionale* alla Camera. La proposta viene rinviata alla Commissione competente.

La Camera continua poscia la discussione sulla riforma dei Consigli di guerra.

Si approva un emendamento tendente a sostituire i cancellieri civili con militari nei tribunali che debbono giudicare processi militari.

Si approva l'articolo 3 del progetto sui Consigli di guerra e si inizia la discussione dell'articolo 4.

La Commissione presenta un nuovo testo per questa parte del progetto, sicchè il seguito della discussione è rinviato a lunedì e la seduta è tolta.

PARIGI, 19. — Il Comitato della Confederazione generale del lavoro ha pubblicato un manifesto col quale invita tutte le corporazioni a dichiarare lo sciopero generale immediato.

Parecchie corporazioni hanno deciso di scioperare oggi stesso.

PARIGI, 19. — Il Consiglio generale della corporazione dei falegnami ha deliberato lo sciopero generale a cominciare da oggi.

In una riunione tenuta stanotte, 2500 operai elettricisti e metallurgici hanno dichiarato lo sciopero per domani.

Anche gli operai delle costruzioni hanno proclamato lo sciopero.

SALONICCO, 19. — I comandanti delle navi turche nell'arcipelago hanno ricevuto nuovo ordine di vigilare contro il contrabbando delle armi.

Due barche greche, all'avvicinarsi di una nave da guerra hanno gettato il loro carico in mare.

Tre torpediniere faranno continuamente servizio di sorveglianza nel golfo di Salonicco e stazioneranno per turno dinanzi alla villa Allatini.

COSTANTINOPOLI, 19. — *Camera dei deputati*. — Si continua la discussione della legge sulla stampa.

Si approvano vari articoli, uno dei quali porta da dieci a cento lire turche l'ammenda di cui sono passibili i giornali che pubblicano il resoconto delle sedute segrete della Camera e un altro colpisce con un'ammenda da dieci a cento lire turche o col carcere da uno a tre mesi gli autori di pubblicazioni di resoconti snaturati di discorsi di deputati o di leggi e regolamenti che non hanno ancora ricevuto la sanzione imperiale.

Viene indi letto un telegramma da Sivas il quale annuncia che i soldati che hanno terminato il servizio hanno invaso gli uffici del governatore, reclamando gli arretrati del loro soldo.

La Camera delibera di rinviare il telegramma alla Porta.

PARIGI, 19. — Vari operai guardafili che si trovano ancora in sciopero si sono riuniti nella scorsa notte ed hanno approvato un ordine del giorno in cui deplorano che i loro compagni abbiano ripreso il lavoro e confidano che l'atto di solidarietà compiuto dalla classe operaia li indurrà a riprendere il loro posto nelle file degli scioperanti.

LONDRA, 19. — *Camera dei comuni.* — Si continua la discussione del bilancio.

L'opposizione combatte l'aumento del diritto di bollo sui trasferimenti immobiliari, sulle operazioni di Borsa e sulle obbligazioni al portatore, aumento che, secondo gli oratori, colpirebbe la Borsa di Londra, togliendo ad essa certe operazioni a vantaggio delle Borse di Bruxelles, di Amsterdam e di New York.

Il cancelliere dello scacchiere Lloyd George si dichiara pronto a prendere in considerazione qualsiasi progetto che produca lo stesso reddito danneggiando meno la Borsa di Londra.

Gli articoli in discussione sono approvati.

La legge di finanza sarà approvata prima delle vacanze di Pentecoste, che cominceranno il 27.

PARIGI, 19. — L'appello della Confederazione del lavoro che invita allo sciopero generale non ha prodotto impressione nel pubblico. Parigi conserva il suo aspetto normale.

Soltanto nel pomeriggio di oggi si potrà avere una idea della portata dello sciopero generale. Si crede però che il tentativo fallirà.

Negli uffici postali e nell'ufficio centrale telegrafico, dove si temevano per questa mattina tentativi di indurre gli impiegati che lavorano a scioperare, non è avvenuto alcun incidente.

COSTANTINOPOLI, 19. — Il *Giornale ufficiale* pubblica gli *iradè* che nominano Mahmud Chefket pascià ispettore generale dei corpi d'armata di Costantinopoli, Adrianopoli e Salonicco e Husni pascià valì di Uskub.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio Romano

18 maggio 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	759.19.
Umidità relativa a mezzodì	38.
Vento a mezzodì	NW.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 27.7. minimo 14.9.
Pioggia in 24 ore	—

18 maggio 1909.

In Europa: pressione massima di 770 sulla Russia centrale, minima di 755 sulla Scandinavia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato sulla Calabria e Sicilia, salito altrove, fin presso 3 mm. sul Piemonte, temperatura irregolarmente variata al nord, aumentata altrove; pioggiarelle in val Padana, Liguria, Toscana e Sardegna.

Barometro: massimo a 764 al Nord; 762 sulle Puglie.

Probabilità: venti deboli settentrionali al nord, vari altrove; cielo vario con pioggiarelle sparse.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 18 maggio 1909

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	21 2	14 6
Genova	1/4 coperto	calmo	21 2	16 6
Spezia	sereno	calmo	24 4	14 4
Cuneo	1/4 coperto	—	17 7	12 3
Torino	1/4 coperto	—	18 7	11 0
Alessandria	sereno	—	22 9	13 2
Novara	sereno	—	24 4	13 0
Domodossola	sereno	—	13 8	7 0
Pavia	1/2 coperto	—	23 5	15 3
Milano	sereno	—	25 0	14 8
Como	sereno	—	19 0	13 0
Sondrio	sereno	—	18 3	12 5
Bergamo	sereno	—	19 0	14 6
Brescia	1/4 coperto	—	22 1	14 0
Cremona	sereno	—	23 3	15 5
Mantova	sereno	—	21 4	16 0
Verona	sereno	—	23 8	14 3
Belluno	1/2 coperto	—	22 2	13 5
Udine	coperto	—	24 8	15 3
Treviso	1/2 coperto	—	26 3	16 0
Venezia	coperto	calmo	23 5	18 0
Padova	1/4 coperto	—	23 0	16 2
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	sereno	—	21 2	14 2
Parma	1/2 coperto	—	21 6	16 0
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	22 5	14 4
Modena	1/2 coperto	—	22 1	16 8
Ferrara	1/4 coperto	—	23 0	16 4
Bologna	1/4 coperto	—	23 0	16 1
Ravenna	1/2 coperto	—	23 0	14 0
Forlì	1/2 coperto	—	24 8	14 6
Pesaro	1/2 coperto	calmo	24 0	15 2
Ancona	coperto	calmo	27 0	14 0
Urbino	coperto	—	24 7	16 9
Macerata	coperto	—	26 8	17 8
Ascoli Piceno	coperto	—	27 5	17 0
Perugia	3/4 coperto	—	27 0	15 7
Camerino	3/4 coperto	—	25 1	16 2
Lucca	3/4 coperto	—	24 0	14 1
Pisa	sereno	—	25 0	14 0
Livorno	1/2 coperto	calmo	25 4	15 2
Firenze	sereno	—	27 3	14 8
Arezzo	1/4 coperto	—	26 6	15 8
Siena	1/4 coperto	—	24 7	15 3
Grosseto	3/4 coperto	—	25 8	15 2
Roma	coperto	—	25 8	14 9
Teramo	1/2 coperto	—	28 8	16 8
Chieti	3/4 coperto	—	23 0	17 4
Aquila	coperto	—	26 5	14 8
Agnone	sereno	—	26 4	15 3
Foggia	sereno	—	30 7	15 0
Bari	sereno	calmo	22 5	16 7
Lecce	sereno	—	27 0	16 2
Caserta	1/4 coperto	—	28 5	13 8
Napoli	1/2 coperto	calmo	26 1	16 8
Benevento	1/4 coperto	—	30 8	13 8
Avellino	sereno	—	25 5	15 0
Caggiano	sereno	—	25 0	16 9
Potenza	sereno	—	23 6	15 5
Cosenza	sereno	—	30 0	16 0
Tiriolo	sereno	—	23 0	14 7
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	legg. mosso	20 4	16 9
Palermo	nebbioso	calmo	24 2	12 5
Porto Empedocle	coperto	calmo	24 3	17 9
Caltanissetta	sereno	—	24 0	16 5
Messina	1/2 coperto	calmo	23 4	15 3
Catania	1/4 coperto	calmo	25 2	15 4
Siracusa	1/2 coperto	mosso	23 4	14 3
Cagliari	sereno	legg. mosso	24 0	14 5
Sassari	1/2 coperto	—	27 2	14 9

Direttore G. B. BALLESIO Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*